SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 settembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 agosto 2024.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1183/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - L 317 del 3 dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta (DOP) «Formaggio di Fossa di Sogliano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qua-

lità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscano» IGP;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2024 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2024.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta (IGP) «Toscano» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Roma, 27 agosto 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «TOSCANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Toscano», eventualmente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Seggiano», «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline di Arezzo», «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano», «Monti Pisani» è riservata all'olio di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art. 2.

Varietà

1) L'indicazione geografica protetta «Toscano», senza alcuna menzione geografica aggiuntiva, deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e altre varietà comunque iscritte nel Repertorio regionale del germoplasma autoctono toscano istituito ai sensi della legge regionale n. 64 del 16 novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere, negli oliveti già iscritti al sistema di controllo all'entrata in vigore del presente disciplinare, altre varietà fino ad un massimo del 5%.

2) La menzione geografica aggiuntiva «Seggiano» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive provenienti dagli oliveti composti dalla varietà Olivastra Seggianese. Sono, altresì, ammesse le olive di altre varietà nella misura massima del 5% tra quelle indicate al punto 1).

3) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Lucchesi» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive delle seguenti varietà: Frantoio o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre varietà di olivo in misura massima del 15% tra quelle indicate al punto 1).

4) La menzione geografica aggiuntiva «Colline della Lunigiana» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive delle seguenti varietà: Frantoio o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre varietà di olivo tra quelle indicate al punto 1).

5) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Arezzo» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno l'80%: Frantoio, Moraiolo e Leccino. Possono, inoltre, concorrere altre varietà in misura massima del 15% tra quelle indicate al punto 1).

6) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Senesi» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno l'85%: Correggiolo o Frantoio, Moraiolo, Leccino, Olivastra. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le varietà: Maurino, Pendolino, Morchiaio, Mignolo, unitamente ad altre varietà autoctone tra quelle indicate al punto 1).

7) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Firenze» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al 100%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino, Leccio del Corno, Madonna dell'Impruneta, Morchiaio, Maurino, Piangente, Pesciatino, e loro sinonimi. Possono concorrere altre varietà tra quelle indicate al punto 1) in misura non superiore al 20%.

8) La menzione geografica aggiuntiva «Montalbano» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al 100%: Leccino, Moraiolo, Frantoio, Pendolino, Rossellino, Piangente. Possono concorrere altre varietà tra quelle indicate al punto 1) presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

9) La menzione geografica aggiuntiva «Monti Pisani» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 60%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Razzo. Possono, altresì, concorrere tutte le altre varietà tra quelle indicate al punto 1).

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Toscana, i territori olivati della regione idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» comprende, in Provincia di Grosseto, l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, e Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora e Roccalbegna.

3) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Lucca, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare.

4) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano delle Colline della Lunigiana» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Massa Carrara, in tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei seguenti Comuni della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare: Fosdinovo, Aulla, Fivizzano, Casola Lunigiana, Licciana Nardi, Villafranca Lunigiana, Podenzana, Tresana, Mulazzo, Bagnone, Filattiera, Pontremoli, Comano, Zeri e i territori a nord della Strada statale Aurelia (S.S. 1) dei Comuni di Montignoso, Massa e Carrara.

5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Arezzo, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.

6) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Siena, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.

7) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle Province di Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei seguenti Comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo, Montemurlo, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

8) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Pistoia, Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei confini amministrativi dei seguenti Comuni: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

9) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Pisa, i territori olivati compresi nei confini amministrativi dei Comuni di Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vicopisano, Vecchiano, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» e delle menzioni geografiche aggiuntive devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere razionali dal punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche dell'olivo e dell'olio.

2) I produttori interessati possono rivendicare in tutto o in parte l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, purché le olive provengano da oliveti ricadenti entro i limiti geografici stabiliti dal disciplinare di produzione delle singole menzioni geografiche di cui all'art. 3 e purché siano state iscritte per l'uso di una o più menzioni geografiche aggiuntive.

3a) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti al di sotto della zona climatica del castagno del Monte Amiata, individuata dal limite delle trachiti vulcaniche, i cui terreni siano di natura pliocenica e che si trovino entro un limite altimetrico di 650 metri s.l.m.

3b) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 3 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine eocenica può essere di composizione varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.

3c) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona descritta al punto 4 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine eocenica può essere di composizione varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.

3d) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 5 dell'art. 3.

3e) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 6 dell'art. 3. Sono pertanto idonei gli oliveti siti tra i 200 e i 650 metri s.l.m. in zone pedologicamente riconducibili ai tipi: calcareo/argillose ricche di scheletro dell'Eocene e dell'Oligocene (alberesi, scisti argillosi, arenarie e conglomerati); sabbio/limo/argillose del Pliocene post-Pliocene; calcareo/argillose, anch'esse ricche di scheletro, da calcarei cavernosi (travertini) del Miocene e del Quaternario recente; sabbio/limo/argillose del Pliocene e post-Pliocene. Sono escluse le plaghe pianeggianti di fondovalle, quelle eccessivamente argillose, e comunque gli altri micro-centri in cui tradizionalmente la coltura olivicola non ha mai trovato favorevole riscontro produttivo e di longevità.

3f) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto

7 dell'art. 3 siti entro una altitudine compresa tra 100 e oltre 600 metri s.l.m. in zone caratterizzate da terreni provenienti da substrati sabbiosi (sabbie del Pliocene e del Villafranchiano) e arenacei (Pietraforte del Cretaceo, Arenarie dell'Eocene, Oligocene e Miocene) insieme a quelli provenienti da conglomerati del Miocene, nonché da substrati argillosi (argille scagliose, scisti, varicolari e marne argillose) e da substrati calcarei (calcari triassici, alberesi, e travertini del Quaternario).

3g) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona, descritta al punto 8 dell'art. 3 e comunque atti a conferire agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative.

3h) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 9 dell'art. 3, siti in zone caratterizzate da terreni provenienti da substrati pedologici costituiti da scisti metamorfici, depositi alluvionali, recenti antichi, conglomerati.

4) La data ultima di raccolta per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» viene fissata al 15 dicembre.

5) La produzione massima di olive, degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di olive «Toscano» IGP, non può superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare i Kg 50.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» comprende l'intero territorio amministrato dalla Regione Toscana.

a) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al punto 2) dell'art. 3 della Provincia di Grosseto.

b) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 3) dell'art. 3.

c) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 4) dell'art. 3.

d) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 5) dell'art. 3.

e) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 6) dell'art. 3.

f) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 7) dell'art. 3.

g) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 8) dell'art. 3.

h) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 9) dell'art. 3.

2) Le suddette operazioni di estrazione dell'olio possono essere effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze dei territori previsti nei precedenti commi 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g), 1h), purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana.

3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» avviene direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per brucatura.

4) Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono essere sottoposte a lavaggio con acqua e/o con aria; ogni altro trattamento è vietato.

5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o più sentori di: oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura, carciofo, verde di foglia;

sapore: presenza di amaro;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 16 %;

acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;

acido stearico: 1,1 - 3 %;

acido oleico:70 - 83 %;

acido linoleico: < 10 %;

acido linolenico: < 1,0 %;

acido arachico: < 0,6 %;

acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dorato;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: presenza di amaro;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg;

K 232: ≤ 2,0;

K 270: ≤ 0,20.

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato con toni di verde;

flavor: di fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in. acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;

acido stearico: 0,5 - 3 %;

acido oleico: 70 - 80 %;

acido linoleico: < 8 %;

acido linolenico: < 0, 9 %;

acido arachico: < 0,5 %;

acido eicosenoico:< 0,4 %.

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato con toni di verde;

flavor: di fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;

acido stearico: 0,5 - 3 %;

acido oleico: 70 - 80 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

acido arachico: < 0, 5 %;

acido eicosenoico:< 0, 4 %.

5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche verdi;

flavor: fruttato da medio ad intenso;

sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: < 1,5 %;

acido stearico: 1,2 - 2,5 %;

acido oleico: 70 - 81 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %.

6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde più o meno intenso con tonalità tendenti al verde giallognolo con leggere note di giallo;

flavor: fruttato da medio ad intenso;

sapore: amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: ≤ 1,3 %;

acido stearico: ≤ 3 %;

acido oleico: 70 - 80 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

acido arachico: < 0,5 %;

acido eicosenoico: < 0,4 %.

7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: di fruttato da medio ad intenso;

sapore: amaro da medio intenso;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,45 - 1,5%;

acido stearico: 1,1 - 2,5 %;

acido oleico: 70 - 82 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;

acido stearico: 1,5 - 3 %;

acido oleico: 70 - 83 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

acido arachico:< 0,5 %;

acido eicosenoico:< 0,4 %;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

9) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con toni di verde;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;

acido stearico: 0,5 - 3 %;

acido oleico: 70 - 80%;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

acido arachico: < 0, 5 %;

acido eicosenoico: < 0, 4 %.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dall' art. 72 del regolamento (UE) 1143/2024. Tale struttura designata è Toscana certificazione agroalimentare (TCA) S.r.l. - viale Belfiore n. 9 - 50144 Firenze - Italia - https://www.tca-srl.org - info@tca-srl.org - tel. +39 055 368850 - fax +39 055 330368.

Art. 8.

Designazione e presentazione

1) Alla indicazione geografica protetta «Toscano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», ecc.

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda così come il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola è consentito se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della Regione Toscana.

5) Ogni menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1) del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore ai caratteri con cui viene indicata l'indicazione geografica protetta «Toscano».

6) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».

7) Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

8) È ammessa l'aggiunta della rappresentazione grafica (mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della denominazione tutelata. All'interno della suddetta rappresentazione grafica è possibile evidenziare il toponimo dell'effettiva zona di produzione delle olive.

9) L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano», anche accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive indicate all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti idonei, secondo la normativa vigente.

10) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto esprimendolo con: campagna olivicola: aaaa/aaaa oppure raccolto, produzione, anno, annata o altri sinonimi: aaaa.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.

Legame con la zona geografica

La necessità di regolare l'attività di produzione e commercializzazione dell'olio di oliva in Toscana fu avvertita in epoca remota. Il primo documento legislativo, che costituisce lo «Statuto degli oliandoli», risale al 1318, composta da ottantasei articoli che trattano in maniera organica l'esercizio dell'arte. In questo documento si ravvisa l'intento di isolare e tutelare la produzione dell'olio di oliva, nonché di qualificare gli esercenti del «distretto» di Firenze, che all'epoca comprendeva buona parte del territorio regionale. Gli oliandoli, infatti, per poter esercitare l'attività dovevano essere iscritti in un apposito albo. Negli ultimi anni del 1500, grazie alla politica dei Medici, si verificò un ulteriore sviluppo della coltura dell'olivo. Nel 1600 si ha la suddivisione delle grandi proprietà in mezzadrie con un ulteriore sviluppo della coltura che occupò nel 1700 un ruolo predominante nell'economia aziendale. Nel corso degli ultimi secoli la coltivazione dell'olivo ha assunto, in Toscana, una grande importanza economica ed ambientale modellando, altresì, in modo mirabile il paesaggio toscano. Il prestigio di cui gode la qualità della produzione oleicola toscana è diffuso in tutto il mondo. Grazie ai produttori toscani riuniti dal 1982 nel Consorzio regionale dell'olio toscano (CROEVOTT) è stata svolta una intensa attività di conoscenza, studio, valorizzazione e promozione del prodotto fino al riconoscimento della indicazione geografica protetta ottenuta nel 1997.

I fattori che determinano le caratteristiche, la qualità e la tipicità dell'olio extravergine di oliva «Toscano» sono sia di tipo naturale che umano.

La Toscana si situa al limite settentrionale dell'areale di coltivazione dell'olivo; ne consegue una produzione di olive per unità di superfice quantitativamente modesta e una non completa maturazione dei frutti che comporta una particolare caratterizzazione dell'olio prodotto («fruttato» marcato, elevati contenuti di alcuni componenti chimici minori, ecc.).

Fra i fattori naturali si evidenzia inoltre lo stretto legame esistente fra l'olivicoltura toscana e la collina (oltre il 90 % degli oliveti toscani risulta localizzato in aree collinari e montane). La presenza di piante di olivo rappresenta uno degli elementi che maggiormente contribuiscono a caratterizzare il paesaggio tipico della collina toscana. L'ambiente collinare e le caratteristiche dei terreni certamente influiscono sui risultati produttivi e qualitativi dell'olivicoltura regionale, differenziandola da altre realtà caratterizzate da condizioni di coltivazione profondamente diverse.

Altri fattori che contribuiscono in maniera determinante a caratterizzare l'olio extravergine di oliva Toscano sono quelli umani, frutto di secolari tradizioni: la coltivazione dell'olivo avviene, anche per la giacitura collinare dei terreni, normalmente con metodi estensivi e con impiego di fertilizzanti e fitofarmaci assai limitato. I problemi di natura fitopatologica sono in genere ridotti, grazie alle favorevoli condizioni ambientali, ed anche gli attacchi di mosca dell'olivo risultano generalmente contenuti. La raccolta delle olive avviene precocemente e si conclude normalmente entro un mese, un mese e mezzo. La raccolta avviene normalmente con distacco dei frutti direttamente dalla pianta e la raccolta delle olive da terra non viene mai praticata e comunque è esclusa dal disciplinare di produzione.

Le olive raccolte vengono rapidamente avviate al processo di estrazione, operazioni favorite dall'elevato numero di frantoi presenti in Toscana (circa 400) e la loro diffusione sul territorio che consente una lavorazione tempestiva anche di piccole partite di olive ottenendo così altissimi livelli qualitativi grazie anche al continuo processo di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti che implementano le più attuali tecnologie estrattive.

Il forte attaccamento alla produzione da parte anche dei più piccoli produttori viene valorizzato permettendo, oltre che della IGP olio extravergine di oliva Toscano, l'uso di menzioni geografiche in aggiunta al nome principale. Si tratta di zone ben delimitate nelle quali le condizioni pedologiche e microclimatiche in combinazione con le varietà utilizzate conferiscono al prodotto specifiche peculiarità qualitative rispondendo così anche alle richieste dei consumatori più esigenti e profondi conoscitori dei territori della Toscana e del suo pregiato prodotto.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

DOP () IGP (X)

1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Toscano»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [*cfr*. allegato XI]

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'Indicazione geografica protetta «Toscano» eventualmente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Seggiano», «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline di Arezzo, «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano», «Monti Pisani» è riservata all'olio extra vergine di oliva conforme a quanto di seguito riportato.

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o più sentori di oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura, carciofo, verde di foglia;

sapore: presenza di amaro;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 16 %;

acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;

acido stearico: 1,1 - 3 %;

acido oleico:70 - 83 %;

acido linoleico: < 10 %;

acido linolenico: < 1,0 %;

acido arachico: < 0,6 %;

acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dorato;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: presenza di amaro;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg;

K 232: ≤ 2,0;

K 270: ≤ 0,20.

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato con toni di verde;

flavor: di fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;

acido stearico: 0,5 - 3 %;

acido oleico: 70 - 80 %;

acido linoleico: < 8 %;

acido linolenico: < 0, 9 %;

acido arachico: < 0,5 %;

acido eicosenoico:< 0,4 %.

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato con toni di verde;

flavor: di fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %

acido stearico: 0,5 - 3 %

acido oleico: 70 - 80 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

acido arachico: < 0, 5 %;

acido eicosenoico:< 0, 4 %.

5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche verdi;

flavor: fruttato da medio ad intenso;

sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: < 1,5 %;

acido stearico: 1,2 - 2,5 %;

acido oleico: 70 - 81 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %.

6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde più o meno intenso con tonalità tendenti al verde giallognolo con leggere note di giallo;

flavor: fruttato da medio ad intenso;

sapore: amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: ≤ 1,3 %;

acido stearico: ≤ 3 %;

acido oleico: 70 - 80 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

acido arachico: < 0,5 %;

acido eicosenoico: < 0,4 %.

7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: di fruttato da medio ad intenso;

sapore: amaro da medio intenso;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente g 0,45 per 100 g. d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,45 - 1,5%;

acido stearico: 1,1 - 2,5 %;

acido oleico: 70 - 82 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;

acido stearico: 1,5 - 3 %;

acido oleico: 70 - 83 %;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

acido arachico:< 0,5 %;

acido eicosenoico:< 0,4 %;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

9) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con toni di verde;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5 %;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;

acido stearico: 0,5 - 3 %;

acido oleico: 70 - 80%;

acido linoleico: < 9 %;

acido linolenico: < 0,9 %;

acido arachico: < 0, 5 %;

acido eicosenoico: < 0, 4 %.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'indicazione geografica protetta «Toscano», deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e altre varietà comunque iscritte nel Repertorio regionale del germoplasma autoctono toscano istituito ai sensi della legge regionale n. 64 del 16 novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere, negli oliveti già iscritti al sistema di controllo all'entrata in vigore del presente disciplinare, altre varietà fino ad un massimo del 5%.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta e oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve essere confezionato nella zona geografica delimitata e immesso al consumo in recipienti idonei, secondo la normativa vigente.

L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» già prima del suo riconoscimento come IGP, si caratterizza per una forte reputazione qualitativa internazionale. Solo un controllo stringente prima dell'immissione al consumo, anche delle fasi a valle della produzione come il confezionamento, permette di garantire ai consumatori le qualità specifiche del prodotto e di interrompere prontamente ogni avvio di frode commerciale, come dimostrano le proficue collaborazioni di questi anni del Consorzio di tutela con gli organismi preposti fino all'Interpol.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Alla indicazione geografica protetta «Toscano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», ecc.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda così come il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola è consentito se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.

L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».

Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

È ammessa l'aggiunta della rappresentazione grafica (mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della denominazione tutelata. All'interno della suddetta rappresentazione grafica è possibile evidenziare il toponimo dell'effettiva zona di produzione delle olive.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto esprimendolo con: campagna olivicola: aaaa/aaaa, oppure, raccolto, produzione, anno, annata o altri sinonimi: aaaa.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell'olio extra vergine di oliva Toscano IGP comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Toscana.

5. Legame con la zona geografica

La necessità di regolare l'attività di produzione e commercializzazione dell'olio di oliva in Toscana fu avvertita in epoca remota. Il primo documento legislativo, che costituisce lo «Statuto degli oliandoli», risale al 1318, composta da ottantasei articoli che trattano in maniera organica l'esercizio dell'arte. In questo documento si ravvisa l'intento di isolare e tutelare la produzione dell'olio di oliva, nonché di qualificare gli esercenti del «distretto» di Firenze, che all'epoca comprendeva buona parte del territorio regionale. Gli oliandoli, infatti, per poter esercitare l'attività dovevano essere iscritti in un apposito albo. Negli ultimi anni del 1500, grazie alla politica dei Medici, si verificò un ulteriore sviluppo della coltura dell'olivo. Nel 1600 si ha la suddivisione delle grandi proprietà in mezzadrie con un ulteriore sviluppo della coltura che occupò nel 1700 un ruolo predominante nell'economia aziendale. Nel corso degli ultimi secoli la coltivazione dell'olivo ha assunto, in Toscana, una grande importanza economica ed ambientale modellando, altresì, in modo mirabile il paesaggio toscano. Il prestigio di cui gode la qualità della produzione oleicola toscana è diffuso in tutto il mondo. Grazie ai produttori toscani riuniti dal 1982 nel Consorzio regionale dell'olio toscano (CROEVOTT) è stata svolta una intensa attività di conoscenza, studio, valorizzazione e promozione del prodotto fino al riconoscimento della indicazione geografica protetta ottenuta nel 1997.

I fattori che determinano le caratteristiche, la qualità e la tipicità dell'olio extravergine di oliva «Toscano» sono sia di tipo naturale che umano.

La Toscana si situa al limite settentrionale dell'areale di coltivazione dell'olivo; ne consegue una produzione di olive per unità di superfice quantitativamente modesta e una non completa maturazione dei frutti che comporta una particolare caratterizzazione dell'olio prodotto («fruttato» marcato, elevati contenuti di alcuni componenti chimici minori, ecc.).

Fra i fattori naturali si evidenzia inoltre lo stretto legame esistente fra l'olivicoltura toscana e la collina (oltre il 90 % degli oliveti toscani risulta localizzato in aree collinari e montane).

La presenza di piante di olivo rappresenta uno degli elementi che maggiormente contribuiscono a caratterizzare il paesaggio tipico della collina toscana. L'ambiente collinare e le caratteristiche dei terreni certamente influiscono sui risultati produttivi e qualitativi dell'olivicoltura regionale, differenziandola da altre realtà caratterizzate da condizioni di coltivazione profondamente diverse.

Altri fattori che contribuiscono in maniera determinante a caratterizzare l'olio extravergine di oliva Toscano sono quelli umani, frutto di secolari tradizioni: la coltivazione dell'olivo avviene, anche per la giacitura collinare dei terreni, normalmente con metodi estensivi e con impiego di fertilizzanti e fitofarmaci assai limitato. I problemi di natura fitopatologica sono in genere ridotti, grazie alle favorevoli condizioni ambientali, ed anche gli attacchi di mosca dell'olivo risultano generalmente contenuti. La raccolta delle olive avviene precocemente e si conclude normalmente entro un mese, un mese e mezzo. La raccolta avviene normalmente con distacco dei frutti direttamente dalla pianta e la raccolta delle olive da terra non viene mai praticata e comunque è esclusa dal disciplinare di produzione.

Le olive raccolte vengono rapidamente avviate al processo di estrazione, operazioni favorite dall'elevato numero di frantoi presenti in Toscana (circa 400) e la loro diffusione sul territorio che consente una lavorazione tempestiva anche di piccole partite di olive ottenendo così altissimi livelli qualitativi grazie anche al continuo processo di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti che implementano le più attuali tecnologie estrattive.

Il forte attaccamento alla produzione da parte anche dei più piccoli produttori viene valorizzato permettendo, oltre che della IGP olio extravergine di oliva Toscano, l'uso di menzioni geografiche in aggiunta al nome principale. Si tratta di zone ben delimitate nelle quali le condizioni pedologiche e microclimatiche in combinazione con le varietà utilizzate conferiscono al prodotto specifiche peculiarità qualitative rispondendo così anche alle richieste dei consumatori più esigenti e profondi conoscitori dei territori della Toscana e del suo pregiato prodotto.

24A04789

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 2024.

Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, concernente l'«Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

Visto l'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui allo stesso comma 756, primo periodo;

Visto l'art. 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il quale dispone che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 luglio 2023 prevede che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al medesimo art. 2, comma 1, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che nel corso della fase di sperimentazione effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 7 luglio 2023 è emersa l'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023;

Ritenuto di dover procedere alla modifica e all'integrazione delle suddette condizioni e, quindi, alla riapprovazione dell'allegato A del decreto 7 luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Con il presente decreto è approvato l'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. L'allegato A del presente decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023.

Art. 2.

Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto

1. Ai sensi dell'art. 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO *A*

FATTISPECIE AI FINI DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU

Indice

3.7.2.3 Tipologia di attività
3.7.2.4 Indicare il codice ATECO
3.7.2.5 Numero di dipendenti
3.7.2.6 Potenza impianti produzione energia
3.7.2.7 Con contratto registrato
3.7.3 Immobili locati
3.7.3.1 Requisiti soggettivi del locatario
3.7.3.2 Destinazione d'uso
3.7.3.3 Tipologia di attività
3.7.3.4 Indicare il codice ATECO
3.7.3.5 Numero di dipendenti
3.7.3.6 Potenza impianti produzione energia
3.7.4 Immobili concessi in comodato
3.7.4.1 Requisiti soggettivi del comodatario
3.7.4.2 Destinazione d'uso
3.7.4.3 Tipologia di attività
3.7.4.4 Indicare il codice ATECO
3.7.4.5 Numero di dipendenti
3.7.4.6 Potenza impianti produzione energia
3.7.4.7 Con contratto registrato
3.7.5 Immobili utilizzati direttamente dal possessore
3.7.5.1 Requisiti soggettivi del possessore utilizzatore
3.7.5.2 Destinazione d'uso
3.7.5.3 Tipologia di attività
3.7.5.4 Indicare il codice ATECO
3.7.5.5 Numero di dipendenti
3.7.5.6 Potenza impianti produzione energia
3.7.6 Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal possessore
3.7.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o possessore utilizzatore
3.7.6.2 Destinazione d'uso
3.7.6.3 Tipologia di attività
3.7.6.4 Indicare il codice ATECO
3.7.6.5 Numero di dipendenti
3.7.6.6 Potenza impianti produzione energia
3.7.6.7 Con contratto registrato
3.8 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%
4 TERRENI AGRICOLI
4.1 Utilizzo
4.2 Collocazione
4.3 Di proprietà di ONLUS o enti del Terzo settore
5 AREE FABBRICABILI
5.1 Tipologia
5.2 Situate in determinate zone, specificare
5.3 Di proprietà di ONLUS o enti del Terzo settore
5.4 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%
6 ALTRI FABBRICATI (FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D)
6.1 Tipologia immobile
6.2 Abitazione locata o concessa in comodato
6.2.1 Tipo di contratto
6.2.2 Categorie catastali
6.2.3 Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi)
6.2.4 Condizioni locatario/comodatario
6.2.5 Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili
6.2.6 Destinazione d'uso
6.2.7 Reddito ISEE del comodatario non superiore a (€)
6.2.8 Requisiti del soggetto passivo
6.2.9 Limitatamente ad un solo immobile
6.2.10 Collocazione immobile
6.2.11 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali
6.3 Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva
6.3.1 Indicare il codice ATECO
6.3.2 Collocazione immobile
6.3.3 Attività condotta in forma imprenditoriale
6.3.4 In attività da almeno (Mesi)
6.3.5 Limitatamente ad un solo immobile
6.3.6 Requisiti del soggetto passivo
6.3.7 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali
6.4 Abitazione a disposizione
6.4.1 Definizione di abitazioni a disposizione
6.4.2 Categorie catastali
6.4.3 Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno:
6.4.4 Utilizzo/Inutilizzo
6.4.5 Requisiti del soggetto passivo
6.4.6 Collocazione immobile
6.4.7 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali
6.5 Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo
6.5.1 Categorie catastali
6.5.2 Requisiti del soggetto passivo
6.5.3 Destinazione d'uso
6.5.4 Reddito ISEE del soggetto passivo non superiore a (€)
6.6 Immobili di categoria A10, B, C
6.6.1 Categorie catastali
6.6.2 Superficie
6.6.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica
6.6.4 Rendita catastale (euro)
6.6.5 Collocazione immobile
6.6.6 Requisiti del soggetto passivo
6.6.7 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali
6.6.8 Fabbricati a disposizione o utilizzati
6.6.8.1 Immobili a disposizione
6.6.8.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno
6.6.8.2 Immobili locati o concessi in comodato
6.6.8.2.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore
6.6.8.2.2 Destinazione d'uso
6.6.8.2.3 Tipologia di attività
6.6.8.2.4 Indicare il codice ATECO
6.6.8.2.5 Numero di dipendenti
6.6.8.2.6 Potenza impianti produzione energia
6.6.8.2.7 Con contratto registrato
6.6.8.3 Immobili locati
6.6.8.3.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore
6.6.8.3.2 Destinazione d'uso
6.6.8.3.3 Tipologia di attività
6.6.8.3.4 Indicare il codice ATECO
6.6.8.3.5 Numero di dipendenti
6.6.8.3.6 Potenza impianti produzione energia
6.6.8.4 Immobili concessi in comodato
6.6.8.4.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore
6.6.8.4.2 Destinazione d'uso
6.6.8.4.3 Tipologia di attività
6.6.8.4.4 Indicare il codice ATECO

6.6.8.4.5 Numero di dipendenti
6.6.8.4.6 Potenza impianti produzione energia
6.6.8.4.7 Con contratto registrato
6.6.8.5 Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo
6.6.8.5.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore
6.6.8.5.2 Destinazione d'uso
6.6.8.5.3 Tipologia di attività
6.6.8.5.4 Indicare il codice ATECO
6.6.8.5.5 Numero di dipendenti
6.6.8.5.6 Potenza impianti produzione energia
6.6.8.6 Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo
6.6.8.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore
6.6.8.6.2 Destinazione d'uso
6.6.8.6.3 Tipologia di attività
6.6.8.6.4 Indicare il codice ATECO
6.6.8.6.5 Numero di dipendenti
6.6.8.6.6 Potenza impianti produzione energia
6.6.8.6.7 Con contratto registrato
6.6.9 Limitatamente ad un solo immobile
6.6.10 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali
6.7 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali o posseduti dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione
6.7.1 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali
6.8 Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
6.8.1 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali
6.9 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

——

1 ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9

Non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione all'interno di tale fattispecie.

2 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione all'interno di tale fattispecie.

3 FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

3.1 Categoria catastale

opzioni:
D/1 Opifici;
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro);
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro);
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro);
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;

3.2 Superficie

opzione «on/off»:
non superiore a (Mq);
non inferiore a (Mq).

3.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica

opzione «on/off».

3.4 Rendita catastale (€)

opzione «on/off».

3.5 Collocazione immobile

opzione «on/off»:
dentro il centro storico;
fuori dal centro storico;
in una zona specificamente indicata dal comune:
specificare la zona;
in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:
specificare la zona;
in zona non servita da servizi pubblici.

3.6 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali

opzione «on/off».

3.7 Fabbricati a disposizione o utilizzati

opzioni:
3.7.1 Immobili a disposizione
3.7.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno
opzione «on/off»:
numero di mesi
3.7.1.2 Requisiti del soggetto passivo
opzione «on/off»:
di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;
soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;
persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
3.7.2 Immobili locati o concessi in comodato
3.7.2.1 Requisiti soggettivi del locatario o comodatario
opzioni:
ONLUS o altri enti del terzo settore;
persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;
persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi.
3.7.2.2 Destinazione d'uso
opzione «on/off»:
utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);
utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);
bottega storica o artigiana;
azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;
impianti eolici;
impianti fotovoltaici;
impianti eolici e fotovoltaici;
impianti idroelettrici.

3.7.2.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

3.7.2.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

3.7.2.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a.

3.7.2.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW)

3.7.2.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

3.7.3 Immobili locati

3.7.3.1 Requisiti soggettivi del locatario

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi.

3.7.3.2 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;

impianti eolici;

impianti fotovoltaici;

impianti eolici e fotovoltaici;

impianti idroelettrici.

3.7.3.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

3.7.3.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

3.7.3.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

3.7.3.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW).

3.7.4 Immobili concessi in comodato

3.7.4.1 Requisiti soggettivi del comodatario

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a Anni/Mesi.

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi.

3.7.4.2 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;

impianti eolici;

impianti fotovoltaici;

impianti eolici e fotovoltaici;

impianti idroelettrici.

3.7.4.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

3.7.4.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

3.7.4.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

3.7.4.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW).

3.7.4.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

3.7.5 Immobili utilizzati direttamente dal possessore

3.7.5.1 Requisiti soggettivi del possessore utilizzatore

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;

utilizzatore diretto dell'immobile nel caso di piccole e medie imprese;

utilizzatore diretto dell'immobile (tutti).

3.7.5.2 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;

impianti eolici;

impianti fotovoltaici;

impianti eolici e fotovoltaici;

impianti idroelettrici.

3.7.5.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

3.7.5.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

3.7.5.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

3.7.5.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW).

3.7.6 Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal possessore

3.7.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o possessore utilizzatore

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;

utilizzatore diretto dell'immobile nel caso di piccole e medie imprese;

utilizzatore diretto dell'immobile (tutti).

3.7.6.2 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;

impianti eolici;

impianti fotovoltaici;

impianti eolici e fotovoltaici;

impianti idroelettrici.

3.7.6.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

3.7.6.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

3.7.6.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a.

3.7.6.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW).

3.7.6.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

3.8 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

4 TERRENI AGRICOLI

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

4.1 Utilizzo

opzioni:

coltivati;

non coltivati;

coltivati e destinati ad alcuni tipi di coltura:

tipo di coltura

coltivati da parenti e affini di coltivatori (entro il terzo grado);

terreni agricoli condotti da CD e IAP e Società agricole (non posseduti).

4.2 Collocazione

opzioni:

ricadenti nei fogli catastali:

indicare i fogli catastali

terreni ricadenti in determinate aree:

specificare area.

4.3 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione «on/off».

5 AREE FABBRICABILI

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

5.1 Tipologia

opzioni:

residenziali;

diverse da residenziali.

5.2 Situate in determinate zone, specificare

opzione «on/off».

5.3 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione «on/off».

5.4 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

6 ALTRI FABBRICATI (FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D)

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

6.1 Tipologia immobile

opzioni:

6.2 Abitazione locata o concessa in comodato

6.2.1 Tipo di contratto

opzioni:

locazione;

locazione a canone libero;

locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

comodato d'uso gratuito:

con contratto registrato

opzione «on/off»:

locazione o comodato d'uso gratuito:

con contratto registrato.

opzione «on/off»,

accordi/Patti territoriali per soddisfare particolari esigenze abitative (come definiti nel regolamento).

6.2.2 Categorie catastali

opzioni:

A/1 Abitazioni di tipo signorile;

A/2 Abitazioni di tipo civile;

A/3 Abitazioni di tipo economico;

A/4 Abitazioni di tipo popolare;

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 Abitazioni di tipo rurale;

A/7 Abitazioni in villini;

A/8 Abitazioni in ville;

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi.

6.2.3 Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi)

opzione «on/off».

6.2.4 Condizioni locatario/comodatario

opzioni:

parenti

grado di parentela:

sino al primo grado;

sino al secondo grado (in linea retta);

sino al secondo grado (in linea retta e collaterale);

sino al terzo grado (in linea retta);

sino al terzo grado (in linea retta e collaterale);

indipendentemente dal grado di parentela.

Soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al:

percentuale di invalidità

studenti;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

nucleo familiare in difficoltà economiche (come definite nel regolamento);

soggetto in condizioni di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa (come definite nel regolamento);

ONLUS o altri enti del terzo settore;

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.2.5 Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili

opzione «on/off».

6.2.6 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.

6.2.7 Reddito ISEE del comodatario non superiore a (€)

opzione «on/off».

6.2.8 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: Percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.2.9 Limitatamente ad un solo immobile

opzione «on/off».

6.2.10 Collocazione immobile

opzione «on/off»:

dentro il centro storico;

fuori dal centro storico;

in una zona specificamente indicata dal comune:

specificare la zona;

in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:

specificare la zona;

in zona non servita da servizi pubblici.

6.2.11 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali

opzione «on/off».

6.3 Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva

6.3.1 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.3.2 Collocazione immobile

opzioni:

dentro il centro storico;

fuori dal centro storico;

in una zona specificamente indicata dal comune:

specificare la zona

in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:

specificare la zona

in zona non servita da servizi pubblici.

6.3.3 Attività condotta in forma imprenditoriale

opzione «on/off».

6.3.4 In attività da almeno (Mesi)

opzione «on/off».

6.3.5 Limitatamente ad un solo immobile

opzione «on/off».

6.3.6 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: Percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.3.7 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali

opzione «on/off».

6.4 Abitazione a disposizione

6.4.1 Definizione di abitazioni a disposizione

opzioni:

abitazioni non locate e non concesse in comodato;

abitazioni non locate e non concesse in comodato nonché abitazioni locate o concesse in comodato per periodi inferiori all'anno e comunque per un numero complessivo di mesi inferiore a:

numero di mesi

abitazioni non locate e non concesse in comodato di proprietà di ONLUS o di altri enti del terzo settore.

6.4.2 Categorie catastali

opzioni:

A/1 Abitazioni di tipo signorile;

A/2 Abitazioni di tipo civile;

A/3 Abitazioni di tipo economico;

A/4 Abitazioni di tipo popolare;

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 Abitazioni di tipo rurale;

A/7 Abitazioni in villini;

A/8 Abitazioni in ville;

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi.

6.4.3 Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno:

opzione «on/off»:

numero di mesi.

6.4.4 Utilizzo/Inutilizzo

opzioni:

privi di ogni arredo;

sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;

privi di ogni arredo, sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;

inutilizzato a seguito di crisi aziendale;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un utilizzo complessivo non superiore a mesi:

numero di mesi

6.4.5 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: Percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.4.6 Collocazione immobile

opzione «on/off»:

dentro il centro storico;

fuori dal centro storico;

in una zona specificamente indicata dal comune:

specificare la zona;

in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:

specificare la zona;

in zona non servita da servizi pubblici.

6.4.7 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali

opzione «on/off».

6.5 Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo

6.5.1 Categorie catastali

opzioni:

A/1 Abitazioni di tipo signorile;

A/2 Abitazioni di tipo civile;

A/3 Abitazioni di tipo economico;

A/4 Abitazioni di tipo popolare;

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 Abitazioni di tipo rurale;

A/7 Abitazioni in villini;

A/8 Abitazioni in ville;

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi.

6.5.2 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: Percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.5.3 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.5.4 Reddito ISEE del soggetto passivo non superiore a (€)

opzione «on/off».

6.6 Immobili di categoria A10, B, C

6.6.1 Categorie catastali

opzioni:

A/10 Uffici e studi privati;

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;

B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);

B/3 Prigioni e riformatori;

B/4 Uffici pubblici;

B/5 Scuole e laboratori scientifici;

B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9;

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto;

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate;

C/1 Negozi e botteghe;

C/2 Magazzini e locali di deposito;

C/3 Laboratori per arti e mestieri;

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro);

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro);

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);

C/7 Tettoie chiuse od aperte.

6.6.2 Superficie

opzione «on/off»:

non superiore a (Mq);

non inferiore a (Mq).

6.6.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica

opzione «on/off».

6.6.4 Rendita catastale (€)

opzione «on/off».

6.6.5 Collocazione immobile

opzioni:

dentro il centro storico;

fuori dal centro storico;

in una zona specificamente indicata dal comune:

specificare la zona

in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:

specificare la zona

in zona non servita da servizi pubblici.

6.6.6 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: Percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.6.7 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali

opzione «on/off».

6.6.8 Fabbricati a disposizione o utilizzati

opzioni:

6.6.8.1 Immobili a disposizione

6.6.8.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno

opzione «on/off»:

numero di mesi.

6.6.8.2 Immobili locati o concessi in comodato

6.6.8.2.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.6.8.2.2 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.6.8.2.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

6.6.8.2.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.6.8.2.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»

Non superiore a

6.6.8.2.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»

superiore a (kW)

6.6.8.2.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

6.6.8.3 Immobili locati

6.6.8.3.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.6.8.3.2 Destinazione d'uso

opzioni:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.6.8.3.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

6.6.8.3.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.6.8.3.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

6.6.8.3.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW)

6.6.8.4 Immobili concessi in comodato

6.6.8.4.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi.

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.6.8.4.2 Destinazione d'uso

opzioni:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.6.8.4.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

6.6.8.4.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.6.8.4.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

6.6.8.4.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW).

6.6.8.4.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

6.6.8.5 Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo

6.6.8.5.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.6.8.5.2 Destinazione d'uso

opzioni:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.6.8.5.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

6.6.8.5.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.6.8.5.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

6.6.8.5.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW)

6.6.8.6 Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo

6.6.8.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.6.8.6.2 Destinazione d'uso

opzioni:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.6.8.6.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *Start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

6.6.8.6.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.6.8.6.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

6.6.8.6.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

superiore a (kW)

6.6.8.6.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

6.6.9 Limitatamente ad un solo immobile

opzione «on/off».

6.6.10 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali

opzione «on/off».

6.7 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali o posseduti dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione

fino a mesi.

6.7.1 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali

opzione «on/off».

6.8 Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità

6.8.1 Fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali

opzione «on/off».

6.9 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

24A04791

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 settembre 2024.

Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera *a)* punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, lettera *c)* della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o più decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012, recante «Tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera *a)*, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022, concernente modifica al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera *a)*, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2023, concernente modifica al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera *a)*, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 dell'11 settembre 2023;

Considerate le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale;

Rilevata l'esigenza di portare a compimento l'implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di differire il termine della qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021

1. Al comma 1-*bis* dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2025».

Art. 2.

Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021

1. All'allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4».

2. All'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».

3. All'allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, comma 5, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. La tariffa concernente l'attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell'importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012».

4. All'allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l'importo previsto nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l'importo previsto al comma 5-*bis*».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2024

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

24A04853

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 agosto 2024.

Autorizzazione alla «Scuola adleriana di psicoterapia» a trasferire la sede principale di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza dell'11 marzo 2024 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola adleriana di psicoterapia» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Torino, da corso Sommeiller n. 4 a via Onorato Vigliani n. 123, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 26 giugno 2024, n. 148 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola adleriana di psicoterapia» è autorizzata a trasferire la sede principale di Torino, da corso Sommeiller n. 4 a via Onorato Vigliani n. 123, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A04788

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 6 settembre 2024.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepina e Colle Meo» nel Comune di Morcone e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell'Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAMPANIA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*», ed in particolare l'art. 41, comma 7, che dispone che «Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'art. 40, comma 2, continuano ad operare le commissioni regionali per il patrimonio culturale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

Considerato che con D.S.R. n. 1 del 21 febbraio 2020 è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania prevista dall'art. 47 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169/2019;

Visto l'incarico di Segretario regionale per la Campania conferito alla dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro con decreto n. 827 del 16 settembre 2022 dal Segretario generale MiC;

Vista la nota prot. n. 5134 del 12 marzo 2024 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, ai Comuni di Morcone (BN) e Santa Croce del Sannio (BN), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)*, trasmettendo la documentazione per la pubblicazione nell'albo pretorio, in ottemperanza all'art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che in data 13 marzo 2024 la proposta di dichiarazione in oggetto è stata pubblicata — così come statuito dall'art. 139, comma 1, decreto legislativo n. 42/2004 — nell'albo pretorio *on line* dei Comuni di Morcone e Santa Croce del Sannio per giorni novanta;

Considerato che dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione, così come statuito dall'art. 139, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, in data 22 marzo 2024 è stata data altresì notizia sul quotidiano nazionale «La Repubblica» nonché sull'edizione locale del medesimo quotidiano e sul quotidiano di informazione della Provincia di Napoli e Salerno «Metropolis»;

Considerato che con nota prot. 179957 del 9 aprile 2024 la Regione Campania - Direzione generale al governo del territorio ha espresso il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, formulando osservazioni in merito al procedimento;

Considerato che con nota prot. 5530 del 20 giugno 2024 il Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Campania, acquisito il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento di cui alla nota prot. 11743 del 10 giugno 2024, riscontrava nel merito le osservazioni formulate dalla regione (confronta «allegato C»);

Viste le osservazioni pervenute dai soggetti interessati in numero di sette entro i termini di cui all'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004 (confronta «allegato C»);

Considerato che con nota prot. 15465 del 23 luglio 2024 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento trasmetteva alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - servizio V ed al Segretariato regionale le controdeduzioni alle succitate osservazioni presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, di cui allo specifico «allegato C» che forma parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che, in esito all'esame istruttorio di tutte le osservazioni pervenute, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, nel ribadire la validità e la legittimità della procedura avviata con nota prot. 5134 del 12 marzo 2024, ha ritenuto opportuno accogliere parzialmente le osservazioni apportando alcune modifiche/integrazioni alla disciplina d'uso;

Vista la nota prot. 7091 del 26 luglio 2024 con la quale il Segretariato regionale ha trasmesso alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio la documentazione agli atti riguardante la richiesta di parere alla regione comunicando di restare in attesa degli adempimenti di competenza della superiore direzione generale;

Visto il verbale rep. 39 del 4 settembre 2024 della seduta dei Comitati tecnico-scientifici congiunti paesaggio ed archeologia, trasmesso con nota del servizio V della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio prot. 28751 del 4 settembre 2024, con il quale i comitati, riunitisi in data 4 settembre 2024, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, hanno approvato all'unanimità la proposta della Soprintendenza;

Considerato che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, facendo seguito alla richiesta prot. 8048 del 4 settembre 2024 del Segretariato regionale della Campania, con nota prot. 18461 del 5 settembre 2024 comunicava la chiusura della fase istruttoria e trasmetteva la relazione illustrativa con indicazione dei regimi d'uso del suolo aggiornata alla luce delle controdeduzioni della succitata Soprintendenza alle osservazioni pervenute;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania nella seduta del 6 settembre 2024 ha approvato all'unanimità la proposta della Soprintendenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi;

Considerato che l'area interessata dal presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico così come individuata nell'allegato elaborato grafico «allegato B» è delimitata dal seguente perimetro:

a Nord, segue il confine regionale tra Campania e Molise compreso tra la SP69 e la SP66;

a Ovest, coincide con l'inizio della SP69, al confine con il Molise, fino all'incrocio con la SP68, e dalla SP68 fino al cavalcavia sovrastante la SP105;

a Sud, coincide dall'incrocio tra il cavalcavia della SP68 e la SP105 fino all'innesto alla strada SP66;

a Est, coincide dall'innesto della SP105 alla SP66 e dalla SP66 fino al confine regionale con il Molise;

Ritenuto che l'area denominata «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo» nel Comune di Morcone (BN) e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell'Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN)» come individuata nell'unito elaborato grafico «allegato B», presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nell'allegata relazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento di cui all'«allegato A»;

Decreta

l'area denominata «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo» nel Comune di Morcone (BN) e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell'Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN)», di cui alla proposta in premessa, come individuata nell'allegato elaborato grafico «allegato B», è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Nell'area predetta, dichiarata di notevole interesse pubblico, vige ai sensi dell'art. 140, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, la seguente disciplina:

Zona di paesaggio naturale.

Interventi vietati:

1) interventi che comportino la modifica dello stato dei luoghi nelle aree boscate;

2) interventi che comportino la modifica del percorso degli alvei conservando i regimi idrogeologici dei corsi d'acqua;

3) interventi di contenimento sugli alvei che non utilizzino l'ingegneria naturalistica;

4) l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti e le trasformazioni colturali di aree di pascolo e di bosco;

5) esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno e di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale, esclusi quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi;

6) apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;

7) la realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;

8) interventi che comportino la modifica della viabilità esistente, i mutamenti di sede o andamento dei sentieri, delle viabilità pedonali, le asfaltature e le recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuità o il rapporto con il paesaggio con l'esclusione di quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi e delle piste temporanee per la manutenzione degli impianti. Per queste ultime vige l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi al termine dei detti interventi di manutenzione;

9) interventi di protezione del tracciato stradale con barriere in cemento o *guard rail* in metallo;

10) incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi ammessi;

11) interventi che comportino la eliminazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili;

12) nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare e eolica compresi gli impianti di mini eolico e microeolico ad eccezione di quanto consentito al punto degli interventi ammessi;

13) realizzazioni di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile e realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;

14) installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;

15) cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, lungo tutte le strade, e su entrambi i lati, fatti salvi quelli per manifestazioni o eventi a carattere temporaneo non superiore a trenta giorni. Cartelli pubblicitari altresì vietati, esclusi quelli indicatori di percorsi escursionistici o indicatori di esercizi di pubblico servizio, di modeste dimensioni e in materiali compatibili esteticamente con l'ambiente circostante, escludendo materiali plastici.

Interventi ammessi:

1) sostituzioni, di eventuali piante ammalorate, con essenze autoctone, previa autorizzazione dell'autorità forestale;

2) interventi di restauro del paesaggio finalizzati alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dell'area;

3) interventi di prevenzione dagli incendi comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso;

4) interventi di ingegneria naturalistica, lungo le scarpate gli argini dei corsi d'acqua, per le eventuali opere di bonifica e contenimento;

5) interventi di ripavimentazione di strade esistenti con misto stabilizzato o asfalto colorato nei colori di terra;

6) interventi di restauro e conservazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili, condotti con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e/o di tecniche innovative compatibili con la preesistenza;

7) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo degli edifici esistenti, condotti con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e/o di tecniche innovative compatibili con la preesistenza;

8) intonaci con finitura superficiale a calce e colorazioni nelle tonalità a base di terra e interventi che conservino la «faccia vista» in pietrame sulle murature prive d'intonaco con stilatura delle connessioni eseguita con malta a base di calce di colorazione simile a quella storica esistente;

9) rifacimenti degli infissi e dei serramenti esterni (portoni, porte, invetriate, ante, oscuri, persiane, ecc.), con le limitazioni connesse al mantenimento dell'omogeneità storica e tecnologica dei prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale;

10) adeguamenti e inserimenti di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, prioritariamente nelle parti interne degli immobili, purché non alterino l'aspetto esteriore e ne siano mitigati la percezione e l'ingombro;

11) interventi per la recinzione per i boschi, aree incolte e di macchia vanno realizzate recinzioni con reti metalliche e pali in legno, o in metallo purché in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), ovvero con siepi ed arbusti tipici del luogo che non ostacolino le libere visuali (saranno consentiti cordoli interrati per evitare l'intrusione degli ungulati); per le pertinenze abitative vanno realizzate recinzioni con siepi o alberature di essenze autoctone, pali in legno, o in ferro purché in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), cancellate e/o rete metallica senza alcun tipo di basamento o cordolo a vista. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non deve superare i 2,00 metri;

12) impianti fotovoltaici, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici con tegole fotovoltaiche o pannelli fotovoltaici del colore analogo al manto di copertura;

13) impianti eolici, minieolici e microeolici, per i quali si è concluso l'*iter* burocratico positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse;

14) installazioni di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo e/o per le necessità delle aziende agricole, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori;

15) installazione di insegne; se poste a ridosso dei fabbricati devono essere di tipo scatolare a luce riflessa in ferro battuto o legno, senza interruzione di decorazioni, fregi, marcapiani o elementi architettonici propri degli edifici, di dimensioni contenute e colori che non contrastino con la facciata degli edifici e con le caratteristiche del sito;

16) opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione.

Zona di paesaggio agrario.

Interventi vietati:

1) interventi che comportino la modifica della morfologia dei terreni, dei crinali, degli ambiti sommitali, delle scarpate e dei declivi collinari;

2) esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno, esclusi quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi;

3) introduzione di coltivazioni estranee alle tradizioni agrarie locali;

4) l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti e le trasformazioni colturali di aree di pascolo e di bosco;

5) apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;

6) la realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;

7) interventi che comportino la modifica della viabilità esistente, i mutamenti di sede o andamento dei sentieri, delle viabilità pedonali, le asfaltature e le recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuità o il rapporto con il paesaggio con l'esclusione di quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi e delle piste temporanee per la manutenzione degli impianti. Per queste ultime vige l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi al termine dei detti interventi di manutenzione;

8) interventi di protezione del tracciato stradale con barriere in cemento o *guard rail* in metallo;

9) incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi ammessi;

10) interventi che comportino la eliminazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili;

11) nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare e eolica compresi gli impianti di mini eolico ad eccezione di quanto consentito al punto degli interventi ammessi;

12) realizzazioni di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile e realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;

13) installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;

14) cartelli pubblicitari, esclusi quelli indicatori di percorsi escursionistici o indicatori di esercizi di pubblico servizio, di modeste dimensioni e in materiali compatibili esteticamente con l'ambiente circostante, escludendo materiali plastici.

Interventi ammessi:

1) sostituzioni, di eventuali piante ammalorate, con essenze autoctone, previa autorizzazione dell'autorità forestale;

2) interventi di ingegneria naturalistica per le eventuali opere di bonifica e contenimento dei terreni, nonché opere di sistemazione idrogeologica che, nei casi di importanti movimenti franosi, possono essere risolti esclusivamente con gabbionate, o palificate;

3) lavori di sistemazione fondiaria che non comportino modifiche ai profili collinari;

4) usi agricoli del suolo e cambi di coltura che favoriscano la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali;

5) installazioni di serre stagionali a protezione delle colture, costituite da struttura mobile e teli trasparenti;

6) interventi di ripavimentazione di strade esistenti con misto stabilizzato o asfalto;

7) interventi di restauro e conservazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili, condotti con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e/o di tecniche innovative compatibili con la preesistenza;

8) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo degli edifici esistenti, condotti con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e/o di tecniche innovative compatibili con la preesistenza;

9) ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, in coerenza con l'edilizia storica preesistente, che preveda in ogni caso il contenimento della altezza nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto, in caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso, purché tali interventi non interessino gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

10) adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dal Piano urbanistico comunale ed in generale dalla normativa urbanistica, delle case rurali esistenti, in coerenza con le tecniche costruttive tradizionali e con le tipologie di edilizia storica preesistente al contorno, con il contenimento della altezza nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto, in caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso purché tali interventi non interessino gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

11) adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, nonché delle strutture adibite ad attività di allevamento (bovini, suini, ovi-caprino, avicoli, ecc.), anche attraverso ampliamento delle volumetrie, in coerenza con le tipologie di edilizia storica preesistente al contorno fino al raggiungimento degli indici e degli *standards* previsti dal Piano urbanistico comunale ed in generale dalla normativa urbanistica, contenimento della altezza nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto, in caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;

12) realizzazione di case rurali, relative pertinenze agricole, e nuovi impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, nonché delle strutture adibite ad attività di allevamento

(bovini, suini, ovi-caprino, avicoli, ecc.), nel caso di suolo totalmente inedificato, in coerenza con le tipologie di edilizia storica preesistente al contorno, i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli *standards* previsti dal Piano Urbanistico Comunale ed in generale dalla normativa urbanistica, con il contenimento della altezza nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto, in caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;

13) intonaci con finitura superficiale a calce e colorazioni nelle tonalità a base di terra e interventi che conservino la «faccia vista» in pietrame sulle murature prive d'intonaco con stilatura delle connessioni eseguita con malta a base di calce di colorazione simile a quella storica esistente;

14) rifacimenti degli infissi e dei serramenti esterni (portoni, porte, invetriate, ante, oscuri, persiane, ecc.), con le limitazioni connesse al mantenimento dell'omogeneità storica e tecnologica dei prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale;

15) adeguamenti e inserimenti di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, prioritariamente nelle parti interne degli immobili, purché non alterino l'aspetto esteriore e ne siano mitigati la percezione e l'ingombro;

16) interventi per la recinzione per i boschi, aree incolte e di macchia vanno realizzate recinzioni con reti metalliche e pali in legno, o in metallo purché in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), ovvero con siepi ed arbusti tipici del luogo che non ostacolino le libere visuali (saranno consentiti cordoli interrati per evitare l'intrusione degli ungulati); per le pertinenze abitative vanno realizzate recinzioni con siepi o alberature di essenze autoctone, pali in legno, o in ferro purché in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), cancellate e/o rete metallica senza alcun tipo di basamento o cordolo a vista. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non deve superare i 2,00 metri;

17) impianti fotovoltaici, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici (abitazioni, pertinenze, pergolati, tettoie, ecc.) con tegole fotovoltaiche o pannelli fotovoltaici del colore analogo al manto di copertura;

18) impianti eolici, minieolici e microeolici, per i quali si è concluso l'*iter* burocratico positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse; sono altresì ammessi impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti;

19) installazioni di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori, pompe di calore e simili;

20) installazione di insegne; se poste a ridosso dei fabbricati devono essere di tipo scatolare a luce riflessa in ferro battuto o legno, senza interruzione di decorazioni, fregi, marcapiani o elementi architettonici propri degli edifici, di dimensioni contenute e colori che non contrastino con la facciata degli edifici e con le caratteristiche del sito;

21) opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica;

22) opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione.

Zona di recupero urbanistico edilizio.

Interventi vietati:

1) esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno, esclusi quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi;

2) l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti;

3) apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;

4) la realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;

5) interventi che comportino la modifica della viabilità esistente e di protezione del tracciato stradale con barriere in cemento o *guard rail* in metallo;

6) incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi ammessi;

7) nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare e eolica compresi gli impianti di mini eolico ad eccezione di quanto consentito al punto degli interventi ammessi;

8) realizzazioni di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile;

9) cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, lungo tutte le strade, e su entrambi i lati, fatti salvi quelli per manifestazioni o eventi a carattere temporaneo non superiore a trenta giorni.

Interventi ammessi:

1) riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costituitivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza tecniche esecutive tradizionali e materiali lapidei a faccia vista e colori naturali;

2) sostituzioni, di eventuali piante ammalorate, con essenze autoctone, previa autorizzazione dell'autorità forestale;

3) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo degli edifici esistenti;

4) ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, in coerenza con le tipologie di edilizia storica preesistente al contorno. L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno;

5) intonaci con finitura superficiale a calce e colorazioni nelle tonalità a base di terra e interventi che conservino la «faccia vista» in pietrame sulle murature prive d'intonaco con stilatura delle connessioni eseguita con malta a base di calce di colorazione simile a quella storica esistente;

6) rifacimenti degli infissi e dei serramenti esterni (portoni, porte, invetriate, ante, oscuri, persiane, ecc.), con le limitazioni connesse al mantenimento dell'omogeneità storica e tecnologica dei prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale;

7) adeguamenti e inserimenti di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, prioritariamente nelle parti interne degli immobili, purché non alterino l'aspetto esteriore e ne siano mitigati la percezione e l'ingombro;

8) le recinzioni delle pertinenze abitative, realizzate con basamento e sovrastante cancellata metallica, non deve superare i 2,00 metri;

9) impianti fotovoltaici, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici con tegole fotovoltaiche o pannelli fotovoltaici del colore analogo al manto di copertura;

10) impianti eolici, minieolici e microeolici, per i quali si è concluso l'*iter* burocratico positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse; sono altresì ammessi impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti;

11) installazioni di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori;

12) installazione di insegne; se poste a ridosso dei fabbricati devono essere di tipo scatolare a luce riflessa in ferro battuto o legno, senza interruzione di decorazioni, fregi, marcapiani o elementi architettonici propri degli edifici, di dimensioni contenute e colori che non contrastino con la facciata degli edifici e con le caratteristiche del sito;

13) installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori.

Zona di recupero delle aree di cava.

Interventi ammessi:

1) la coltivazione delle cave autorizzate dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico: la limitazione dell'impatto visivo della frattura del paesaggio; la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva;

2) lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla avvenuta cessazione delle attività estrattive;

3) è consentita la realizzazione delle volumetrie tecniche strettamente necessarie per la conduzione dell'attività estrattiva stessa. In ogni caso i nuovi volumi non dovranno interferire con le direttrici di libera visuale panoramica sul Colle Alto, godibile dalle strade, dalle aree e siti accessibili al pubblico e dovranno essere opportunamente mitigati al fine di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento;

4) le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva e produttiva connessa, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifico-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica;

5) per le cave e gli insediamenti produttivi connessi attivi alla data di entrata in vigore delle presenti norme si dovranno prevedere progetti di recupero ambientale che includano opere di miglioramento della qualità paesaggistica da perseguire mediante la delocalizzazione delle attività in contrasto con le esigenze di tutela. Nelle more della progressiva delocalizzazione è fatto obbligo di predisporre misure di mitigazione e miglioramento ambientale e paesaggistico quali barriere vegetali, interventi di risanamento etc.

Aree dichiarate d'interesse storico-archeologico e demoetnoantropologico.

Interventi vietati:

1) scavi e movimenti di terra che alterino l'attuale conformazione dei terreni, ad eccezione di interventi per indagini archeologiche e per attività connesse al consolidamento, restauro e valorizzazione del bene archeologico;

2) collocazione di cartelli pubblicitari, antenne e segnali di qualsiasi dimensione e forma ad eccezione della segnaletica stradale e degli apparati didattici finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del bene;

3) ingenti scavi e movimenti terra, anche attraverso condotte sotterranee, che possano interferire con il bene tutelato;

4) installazione di opere edilizie o impianti di qualunque tipo, di carattere pubblico o privato, che procurino consumo di suolo, o violazione del sottosuolo, o degli spazi in elevazione, anche sospesi (passaggio di cavi e simili), inducendo alterazioni del paesaggio percettibili dal cono visuale da e verso il percorso tratturale.

Interventi ammessi:

1) attività agro-silvo-pastorali con arature fino ad un massimo di 40 cm dal piano di campagna;

2) interventi di bonifica agraria o di opere infrastrutturali;

3) interventi consentiti lungo il Regio Tratturo «Pescasseroli-Candela»:

eliminazione delle eventuali pavimentazioni esistenti in bitume con nuove pavimentazioni in misto stabilizzato e/o asfalto colorato nei colori di terra;

individuazione e delimitazione dell'intero tracciato con paletti in legno castagno e siepi autoctone tipo rosa canina e/o *prunus spinosa*;

idonea cartellonistica segnaletica da concordare con la soprintendenza.

Norme e disposizioni per tutte le zone.

Aree e siti di paesaggio storico e archeologico.

Per tutte le aree del presente decreto sottoposte a tutela, gli interventi edilizi e infrastrutturale pubblico o privato, le lavorazioni non superficiale che comporti scavo e/o movimento terra devono essere sottoposti a parere preventivo obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, la quale si riserva di prescrivere eventuali indagini puntuali o in estensione, saggi archeologici stratigrafici e/o assistenze scientifiche qualificate in corso d'opera, che saranno a carico della committenza e andranno eseguite con metodologia scientifica da professionisti archeologici, in possesso di laurea e specializzazione / dottorato in archeologia, che abbiano maturato un'esperienza post-laurea su cantieri di scavo archeologico, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'attenzione della competente soprintendenza.

Opere pubbliche.

Le procedure autorizzative di opere pubbliche da realizzarsi nelle aree sottoposte alle disposizioni del presente decreto sono quelle sancite dagli articoli 28, 147 e 152 del decreto legislativo n. 42/2004. I progetti di dette opere dovranno essere sottoposti all'esame della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio ai sensi del richiamato art. 28, nonché ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'allegato 1.8 del decreto legislativo n. 36/2023.

In tutte le zone sono ammesse i seguenti interventi:

1) realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli *standards* urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri;

2) opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli *standards* urbanistici di settore, di cui al punto precedente;

3) realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi.

Discariche e stoccaggio dei rifiuti.

In tutte le zone ricadenti nella presente dichiarazione di notevole interesse pubblico non sono ammessi nuovi impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. Per le discariche attive alla data di entrata in vigore delle presenti norme, si dovranno prevedere progetti di recupero ambientale che includano opere di miglioramento della qualità paesaggistica da perseguire mediante la delocalizzazione delle attività in contrasto con le esigenze di tutela. Nelle more della progressiva delocalizzazione è fatto obbligo di predisporre misure di mitigazione e miglioramento ambientale e paesaggistico quali barriere vegetali, interventi di risanamento etc.

Costituisce parte integrante del presente provvedimento la seguente documentazione:

1) allegato A - Relazione e disciplina d'uso;

2) allegato B - Perimetrazione;

3) allegato C - Osservazioni e controdeduzioni.

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento provvederà alla trasmissione ai Comuni di Morcone (BN) e Santa Croce del Sannio (BN) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Napoli, 6 settembre 2024

La presidente
della commissione regionale
CINQUANTAQUATTRO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito web del Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Campania all'indirizzo http://www.campania.beniculturali.it e sul sito web della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento http://sabapce-bn.cultura.gov.it

24A04790

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 settembre 2024.

Individuazione degli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, che comportano l'obbligo di ferma pari a due volte la durata dell'incarico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 975, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», il quale dispone che gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto;

Visto l'art. 975, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, gli incarichi di cui al comma 1;

Visto il decreto del Ministro della difesa 21 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992, reg. n. 16, foglio n. 340, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 13 giugno 1992, recante «Corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare» e, in particolare, l'art. 2 che elenca gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, dai quali discende l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata dell'incarico;

Visto il decreto del Ministro della difesa 18 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992, reg. n. 35, foglio n. 149, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 43 del 24 ottobre 1992, recante «Corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare» e, in particolare, l'art. 2, che elenca gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale per gli ufficiali della Marina militare, dai quali discende l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata dell'incarico;

Visto il decreto del Ministro della difesa 22 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2023 - Serie generale, recante «Corsi di elevato livello tecnico-professionale per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri» la cui partecipazione comporta l'ulteriore ferma di anni cinque, che ha abrogato l'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 18 giugno 1992 e l'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 21 febbraio 1992;

Considerata l'esigenza di valorizzare le professionalità e le peculiari competenze acquisite dagli ufficiali destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, al termine del loro espletamento;

Ravvisata la necessità di individuare gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, che vincolano gli ufficiali ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, in ragione della peculiare competenza acquisita, a seguito di specifiche valutazioni, operate in termini di posizioni organiche, impegni operativi e risorse umane disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare

1. Gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale che comportano, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito e dell'Aeronautica, l'assunzione degli obblighi di ferma, di cui all'art. 975 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, sono individuati dalle seguenti tabelle annesse al presente decreto:

a) tabella A per l'Esercito italiano,

b) tabella B per l'Aeronautica militare.

Art. 2.

Abrogazioni

1. I decreti del Ministro della difesa 21 febbraio 1992 e 18 giugno 1992, richiamati in premessa, sono abrogati.

Roma, 5 settembre 2024

Il Ministro: CROSETTO

ALLEGATO

TABELLA A

ESERCITO ITALIANO

DENOMINAZIONE INCARICO
GENERAL MANAGER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - MANAGEMENT DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
STAFF MANAGEMENT SPECIALIST PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - MANAGEMENT DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
QUALITY ASSURANCE MANAGER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - MANAGEMENT DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM OFFICER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - MANAGEMENT DIVISION - COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM SECTION (CIS) - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
DIVISION LEADER (DLS) PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - SYSTEMS DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
MANAGER GENERAL SYSTEMS DYNAMICS PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - SYSTEMS DIVISION - GENERAL SYSTEMS PRODUCT EVOLUTION SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
SECTION LEADER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - SYSTEMS DIVISION - AVIONICS AND MISSION EQUIPMENT SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
DIVISION LEADER (DLL) PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - LOGISTIC DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
FIELD DATA AND TECHNICAL SUPPORT SERVICES SPACIALIST PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - LOGISTIC DIVISION - FLEET SERVICE SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
CONTRACTS MANAGER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - ADMINISTRATION DIVISION - CONTRACTS & MOUS SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
SECTION LEADER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - ADMINISTRATION DIVISION - FINANCE SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
BUDGET OFFICER AND BUSINESS ANALYST PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - ADMINISTRATION DIVISION - FINANCE SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
SECTION LEADER HUMAN RESOURCES PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - ADMINISTRATION DIVISION - PERSONNEL - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
SAMP/T ITALIAN VARIANT OPERATIONAL CO-COORDINATOR & PROJECT PLANNING OFFICER PRESSO ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (OCCAR) - EXECUTIVE ADMINISTRATION - FSAF–PAAMS PROGRAMME DIVISION - SEDE PARIGI (FRANCIA)
TECHNICAL SECTION LEADER PRESSO ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (OCCAR) - EXECUTIVE ADMINISTRATION - FSAF–PAAMS PROGRAMME DIVISION - TECHNICAL SECTION - SEDE PARIGI (FRANCIA)
SAMP/T IT COORDINATION OFFICER PRESSO ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (OCCAR) - EXECUTIVE ADMINISTRATION - FSAF–PAAMS PROGRAMME DIVISION - TECHNICAL SECTION - SEDE PARIGI (FRANCIA)
GROUND SYSTEM SUPPORT OFFICER 2 PRESSO ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (OCCAR) - EXECUTIVE ADMINISTRATION - FSAF–PAAMS PROGRAMME DIVISION - ILS/ISS SECTION - SEDE PARIGI (FRANCIA)

TABELLA B

AERONAUTICA MILITARE

DENOMINAZIONE INCARICO
NAEW&CF - NATO AIRBORNE EARLY WARNING & CONTROL FORCE DI GEILENKIRCHEN (GERMANIA)
ENJJPT - EURO-NATO JOINT JET PILOT TRAINING DI SHEPPARD (USA)
NETMA - NATO EF 2000 AND TORNADO DEVELOPMENT PRODUCTION AND LIGISTICS MANAGEMENT AGENCY DI HALLBERGMOOS (GERMANIA)
NSPA - NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY DI CAPELLEN (LUSSEMBURGO)
NCIA - NATO COMMUNICATIONS AND INFORMATION AGENCY (VARIE LOCALITÀ ESTERE)
NAPMA - NATO AIRBORNE EARLY WARNING & CONTROL PROGRAMME MANAGEMENT AGENCY DI BRUNSSUM (PAESI BASSI)
RAMI PRESSO NAEW&CF DI GEILENKIRCHEN (GERMANIA)
RAMI PROGRAMMA EURO-NATO JOINT JET PILOT TRAINING (ENJJPT) DI SHEPPARTD (USA)
RAMI PRESSO LA BASE AEREA DI KALAMATA (GRECIA)
RAMI PRESSO LA BASE AEREA DI BRIZE NORTON (GBR)
RAMI PRESSO LA BASE AEREA DI LITTLE ROCK (USA)
RAMI PRESSO LA BASE AEREA DI HOLLOMAN (USA)
RAMI PER LA COOPERAZIONE CON U.S. SPACE FORCE PRESSO IL PENTAGONO, WASHINGTON D.C. (USA)
RAMI PRESSO LA BASE ADDESTRATIVA NEGLI USA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRAINING DEL PERSONALE SUL VELIVOLO JSF/F-35 LIGHTNING II DI LUKE AFB (USA)
RAMI PER LE ATTIVITÀ DI ACCESSO ALLO SPAZIO NELL'AMBITO DEL COMMERCIAL SPACE PRESSO L'AXIOM SPACE, INC DI HOUSTON, TEXAS (USA)
RAMI PRESSO L'ECOLE DE L'AVIATION DE TRANSPORT (EAT) DI AVORD (FRANCIA)
GIGO – GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION NEL REGNO UNITO (UK)

24A04786

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 luglio 2024.

Determinazione delle tariffe dovute dai fornitori di mezzi di identificazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

Visto in particolare, l'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, come modificato dall'art. 31, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023 convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112, che stabilisce che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute al Ministero della salute per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 12, comma 1»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («Normativa in materia di sanità animale»);

Visto decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 concernente «Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2023, n. 113;

Ravvisata, pertanto, la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2022, le tariffe a carico dei fornitori di mezzi di identificazione per la copertura dei costi delle attività di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo erogate dal Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e successive modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo, determina le tariffe dovute dai fornitori dei mezzi di identificazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo e per ogni istanza di autorizzazione o di aggiornamento dell'elenco stesso.

2. Il Ministero della salute, in base alla tipologia di prestazione richiesta, applica ai fornitori dei mezzi di identificazione le tariffe previste in allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Modalità di applicazione, riscossione e destinazione delle tariffe

1. I fornitori dei mezzi di identificazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo, versano al Ministero della salute le tariffe di cui all'allegato 1 contestualmente alla presentazione dell'istanza di iscrizione o di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 12 del decreto legislativo e di autorizzazione a produrre, fornire o distribuire ciascuna tipologia di mezzo di identificazione. Le tariffe sono dovute per l'istruttoria legata ai singoli procedimenti, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento finale sia di diniego.

2. Nella causale del versamento occorre specificare: «tariffa fornitori dei mezzi di identificazione - decreto legislativo n. 134/2022, art. 23, comma 5».

3. Il Ministero della salute rende il servizio richiesto dai fornitori dei mezzi di identificazione, previa verifica dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.

4. I proventi derivanti dalle tariffe affluiscono al Capo XX, unità di voto 2.1.71, capitolo n. 2227, art. 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il Ministro della salute con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna, almeno ogni tre anni, le tariffe di cui all'allegato 1 del presente decreto sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2215

ALLEGATO *1*

TARIFFE PER I FORNITORI DEI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

Prestazione	Tariffa/euro
Iscrizione nell'elenco ministeriale dei fornitori comprensiva di autorizzazione fino ad un massimo di 5 mezzi di identificazione*	139,00
Aggiornamento elenco del fornitore fino ad un massimo di 5 prodotti (modifica - integrazione - cancellazione mezzi di identificazione)*	118,00
*Per ogni mezzo di identificazione oltre il quinto	10,00
Aggiornamento dati inerenti ai fornitori presenti in elenco (senza mezzi di identificazione) per ogni istanza	77,00

24A04787

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 18 luglio 2024.

Verifiche periodiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato decreto di concessione di contributi. (Ordinanza n. 29/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto l'articolo 20-*ter* del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 che prevede la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione che resta in carica fino al 31 dicembre 2024 e provvede a quanto necessario anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate;

Tenuto conto che le ordinanze del Commissario possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, con il quale l'incarico di Commissario straordinario, conferito al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».

Tenuto conto che il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)* punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 «...nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e 20-*octies*, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate».

Tenuto conto che il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)* punto 2) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 «...coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi».

Visto l'art. 20-*septies*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e modificato, da ultimo, dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, che prevede che «Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 1».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2023, emanato ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che disciplina il passaggio delle attività e delle funzioni connesse all'emergenza e all'assistenza della popolazione alla gestione commissariale straordinaria nonché delle correlate risorse finanziarie;

Visto l'art. 5 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2023, nel cui ambito

sono riportate le determinazioni relative alla ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche non ricompresi nei piani già predisposti dai Presidenti delle due regioni - commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria da parte del Dipartimento della protezione civile;

Preso atto del protocollo di intesa in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorità nazionale anticorruzione in materia di monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Preso atto del protocollo di intesa in data 19 dicembre 2023 tra il Commissario straordinario e il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari - Carabinieri in materia di monitoraggio e vigilanza sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Preso atto del protocollo di intesa in data 20 dicembre 2023 tra il Commissario straordinario e il Comando generale della Guardia di Finanza in materia di monitoraggio e vigilanza sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 5/2023, in data 22 agosto 2023, che all'art. 3, comma 6 prevede che: «La struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione potrà, per le istanze non sottoposte a verifica in fase di istruttoria da parte dei comuni, effettuare dei controlli a campione».

Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, che ha disciplinato i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'art. 20-*bis* del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, che ha disciplinato i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, destinati agli interventi di ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate, ai sensi dell'art. 20-*bis* del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Viste l'ordinanza n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024 e l'ordinanza n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, che hanno previsto talune errata corrige/integrazioni rispettivamente all'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 e all'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023;

Visto l'ordinanza n. 25/2024 in data 23 maggio 2024, che ha previsto talune modifiche all'ordinanza n. 5/2023 in data 22 agosto 2023;

Ravvisata la necessità di emanare un regolamento esecutivo per le attività di verifica a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi;

Tenuto conto della comunicazione data alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche sulle modalità di verifica di cui alla presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

Verifiche

1. Il Commissario straordinario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20-*septies*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, procede a verifiche periodiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato decreto di concessione di contributi a norma dello stesso articolo.

2. Le verifiche sono svolte con cadenza mensile dalla struttura di supporto al Commissario straordinario, che si può avvalere delle amministrazioni statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici con cui si è stipulata convenzione di collaborazione.

3. Le verifiche sono eseguite in base a sorteggio su almeno il 10% dei contributi concessi nel corso del mese di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore. Le verifiche possono ricomprendere gli interventi non ancora iniziati, gli interventi in corso e quelli per i quali è stata fornita comunicazione di fine lavori. Nel caso in cui all'esito del calcolo percentuale il numero dei decreti da verificare risulti inferiore all'1% è comunque previsto il controllo di almeno uno nel mese di riferimento individuato attraverso operazione di sorteggio casuale.

4. Sono esclusi dalle verifiche del presente regolamento le erogazioni relative ai Contributi di autonoma sistemazione (CAS), in relazione a quanto già previsto dall'ordinanza n. 5/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la facoltà, prevista dall'art. 3, comma 6, del Commissario straordinario di effettuare verifica delle istanze non sottoposte a controllo da parte dei comuni.

5. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo ovvero che le somme non sono state impiegate o sono state impiegate in maniera ridotta, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Se nel corso delle verifiche espletate dovessero rilevarsi difformità non riconducibili ad edilizia libera, ai

sensi del decreto del 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le stesse dovranno essere certificate, a pena di revoca del decreto di concessione, con apposito titolo abilitativo dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22 comma 2-*bis* del citato testo unico dell'edilizia.

7. In sede di verifiche, la congruità del contributo certificata dal professionista è oggetto di accertamento con riferimento all'erroneità dei presupposti o a false attestazioni.

8. Per le verifiche sugli interventi nell'ambito della ricostruzione pubblica si rinvia alle disposizioni di dettaglio delle specifiche ordinanze.

Art. 2.

Commissione di verifica

1. Il Commissario straordinario, per il tramite della struttura di supporto e anche con l'ausilio degli enti pubblici o organi statali con cui è stato stipulato apposito accordo di collaborazione, svolge le verifiche di cui alla presente ordinanza. Al riguardo, il Commissario straordinario nomina una o più commissioni, composte ciascuna da quattro unità, di cui:

a. tre unità, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, con professionalità di comprovata esperienza in tema di controlli della pubblica amministrazione e di specializzazione in ambito amministrativo, tecnico e contabile, tratti dal personale in forza agli enti pubblici o organi statali con cui è stato stipulato apposito accordo di collaborazione e/o dalle Unità alle dipendenze del Capo di Gabinetto e Coordinatore generale del Commissario straordinario;

b. una unità, con esclusive funzioni di supporto, tratta dall'Ufficio di Gabinetto del Commissario straordinario.

2. Ogni commissione è nominata con atto del commissario straordinario alla ricostruzione.

3. La nomina quale componente della commissione è obbligatoria e non può essere rifiutata.

4. Ciascun componente delle commissioni nominate dovrà dichiarare che nelle attività per le quali sarà chiamato a operare non è coinvolto da interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

5. Le attività di coordinamento connesse all'implementazione, alla gestione e alla conduzione delle attività scaturenti dalla presente ordinanza sono attribuite alla competenza del responsabile del coordinamento delle verifiche e dei controlli del Commissario straordinario, di cui agli articoli successivi.

Art. 3.

Modalità di effettuazione delle verifiche

1. La commissione provvede a effettuare le verifiche di cui all'art. 1 attuando il sorteggio mediante procedura automatizzata in grado di generare una lista di numeri casuali riconducibili agli identificativi degli interventi nella misura prevista dal citato art. 1, ovvero mediante altri metodi anche non automatizzati, che garantiscano comunque l'imparzialità nelle operazioni di scelta. Il sorteggio sarà oggetto di specifica verbalizzazione da parte della commissione.

2. I decreti di concessione vengono sorteggiati prescindendo dall'avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli e verifiche, da parte degli enti preposti nelle diverse fasi del procedimento per la concessione del contributo.

3. La selezione dei decreti di concessione del contributo oggetto di verifica può avvenire anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo effettuate dagli enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici con cui si è stipulata convenzione di collaborazione.

4. La commissione provvede alla verifica accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dalle ordinanze del Commissario straordinario. Non può procedere alle verifiche il personale della struttura di supporto al Commissario straordinario che — a qualunque titolo, ove previsto — abbia partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque a ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.

5. Nel caso di verifiche relative ai decreti per i quali non siano ancora iniziati i lavori, la commissione di verifica accerta, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:

a. veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b. esistenza del nesso di causalità danno-alluvione;

c. verifica della corrispondenza tra quanto rappresentato nella perizia o dichiarato dal privato e quanto rilevato in sede di avvio dell'intervento;

d. ogni ulteriore prescrizione o indicazione contenute nelle ordinanze commissariali.

6. Nel caso di verifiche per le quali gli interventi siano in corso di esecuzione o ultimati, la commissione provvede accertare altresì, entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data dell'avvio del procedimento, la sussistenza de:

a. la conformità dell'intervento alle previsioni di progetto;

b. la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti);

c. la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal beneficiario in caso di interventi di edilizia libera;

d. ogni ulteriore prescrizione o indicazione sulle modalità di intervento contenute nelle ordinanze commissariali.

7. La commissione può provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi dei commi 5 e 6 emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti, con oneri e spese a carico del beneficiario del contributo erogato. Qualora le prove o i sondaggi effettuati non dovessero riscontrare l'insorgenza di difformità, le relative spese saranno poste a carico della struttura commissariale.

L'interessato potrà produrre istanza corredata dalla documentazione utile a sostenere le proprie motivazioni, da indirizzare, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it

8. Nel corso delle verifiche espletate ai sensi dei precedenti commi, qualora dovessero essere rilevate difformità non riconducibili a edilizia libera, ai sensi del decreto del 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si dovrà procedere alla certificazione, con apposito titolo abilitativo, dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22 comma 2-*bis* del citato testo unico dell'edilizia.

9. Delle verifiche viene redatto apposito verbale a cura della commissione allegando, nel caso di prove o sondaggi in loco, le dichiarazioni del direttore dei lavori.

10. Il Commissario straordinario, qualora dal verbale risultino accertate difformità non regolarizzabili o l'assenza dei presupposti per la concessione del contributo, fermo restando i casi in cui ciò possa determinare una violazione della norma penale, avvia il procedimento di annullamento o revoca anche parziale del contributo mediante comunicazione, in cui sono indicati i motivi che sostengono l'annullamento o la revoca, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., ai singoli beneficiari del contributo. Dell'avvio del procedimento di revoca è data comunicazione al comune territorialmente competente. Il beneficiario del contributo può formulare osservazioni e/o produrre documentazione ritenuta utile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it. La struttura di supporto, per il tramite della Commissione che ha effettuato le verifiche, nei successivi sessanta giorni valuta le eventuali osservazioni formulate, esamina l'eventuale documentazione prodotta e pone il provvedimento finale alla firma del Commissario straordinario per la conclusione del procedimento avviato. La conclusione del procedimento avviene con l'adozione, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del sorteggio e comunque non oltre i termini imposti dalle specifiche ordinanze, del provvedimento di annullamento o revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione. Il provvedimento di archiviazione vale come determinazione di riavvio dei lavori, laddove sospesi.

11. I termini di cui al comma 8 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme indebitamente erogate.

12. La commissione, al fine di centralizzare le attività di cui alla presente ordinanza, qualora a seguito dei controlli svolti dagli enti pubblici o organi statali con cui è stato stipulato apposito accordo di collaborazione dovessero essere rilevate difformità sull'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dalle ordinanze, provvede, come per le verifiche svolte di propria iniziativa, a tutte le azioni amministrative previste dal presente e dal successivo articolo.

Art. 4.

Revoca dei contributi e attività di riscossione

1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche e della procedura di cui al precedente articolo il Commissario straordinario accerti l'avvenuta concessione di un contributo non dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi per modalità o finalità da quelli finanziati, ovvero il mancato o ridotto impiego delle somme, provvede all'immediato annullamento o revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite posta elettronica certificata o comunque mediante raccomandata a.r., con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

3. Il Commissario straordinario può disporre, in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione di cui al comma 2, la rateizzazione del pagamento. A tal fine, si tiene conto delle motivazioni dell'annullamento o revoca e delle condizioni economiche del richiedente, anche in relazione all'entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate ragionevole e congruo e di importo non inferiore a euro 100,00. In ogni caso, il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante pagamento in unica soluzione. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare dovuto in un'unica soluzione. L'eventuale rateizzazione del debito comporta l'applicazione degli interessi legali.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di regolare l'attività di riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate, il Commissario straordinario provvede a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e riscossione.

Art. 5.

Coordinamento delle verifiche e dei controlli

1. La struttura di supporto del Commissario straordinario provvede al coordinamento strategico, per il tramite di specifico responsabile, di tutte le tipologie di verifiche e controlli da effettuare che coinvolgono, sulla base dei protocolli stipulati, ANAC, Guardia di Finanza e Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e il buon andamento dell'azione affidata alla competenza del Commissario straordinario.

2. Il responsabile del coordinamento delle verifiche e dei controlli è nominato con provvedimento del Commissario straordinario.

Art. 6.

Oneri finanziari

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili al Commissario straordinario sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).

Roma, 18 luglio 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2084

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/

24A04784

ORDINANZA 12 agosto 2024.

Messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per esigenze di culto e riconosciuti di interesse storico-artistico. (Ordinanza n. 32/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78, recante «Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Vista la direttiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, recante «Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle "Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali"»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata, Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1 luglio 2024, foglio n. 1899;

Vista l'ordinanza n. 1, in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-Commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 della ordinanza n. 1, in merito alle attribuzioni del sub-Commissario, che coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-*novies*, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario;

Vista l'ordinanza n. 21/2024 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Vista l'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2379, con la quale si disciplinano le modalità attraverso le quali provvedere al finanziamento degli interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 31 ottobre 2023, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023, foglio n. 3368, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 17/2024 in data 9 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024, foglio n. 290, con la quale si disciplinano le modalità per la rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni;

Vista l'ordinanza n. 19/2024 in data 12 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 19 gennaio 2024, foglio n. 172, con la quale si disciplinano le modalità attraverso le quali provvedere al finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 24/2024 in data 19 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 23 aprile 2024, foglio n. 1199, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Visto l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e 20-*octies*, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»;

Visto l'art. 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che, al comma 1, lettera *a)*, riconosce chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra il patrimonio pubblico oggetto dei finanziamenti commissariali per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione;

Visto quanto stabilito all'art. 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, lettera *e)*, nel merito della funzione di soggetto attuatore delle diocesi sottoposte alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 20-*octies* e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'art. 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; al successivo comma 4, nel merito della funzione di soggetto attuatore del Ministero della cultura o di altri soggetti, di cui al comma 1 lettere *a)*, *c)* e *d)* del richiamato art. 20-*novies*, per interventi di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'art. 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; infine al comma 5, circa l'osservanza delle procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cui al comma 1, lettera *e)*, del medesimo articolo;

Preso atto delle comunicazioni in data 12 ottobre 2023 e 20 febbraio 2024, con le quali il Ministero della cultura - Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna - Unità di crisi coordinamento regionale ha presentato gli esiti della ricognizione dei danni causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 al patrimonio pubblico di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra cui le chiese e gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

Ravvisata la necessità di armonizzare gli esiti della richiamata attività ricognitoria al quadro informativo delle Diocesi interessate, in ragione delle specifiche competenze manutentive nel merito del patrimonio in questione, al fine di definire e programmare, d'intesa con la Com-

missione episcopale regionale, un piano di interventi di messa in sicurezza definitiva delle chiese e degli edifici di culto richiamati, individuando soluzioni costo - efficaci, coerenti con gli obiettivi di allocazione ed impegno delle risorse pubbliche disponibili;

Vista la comunicazione del Commissario straordinario in data 10 aprile 2024, con la quale si dispone, a cura del sub-commissario per la Regione Emilia-Romagna, di procedere, d'intesa con il Segretariato regionale del Ministero della cultura e della Commissione episcopale regionale, alla definizione del quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Preso atto della comunicazione in data 1° luglio 2024, con la quale il sub-Commissario per la Regione Emilia-Romagna ha comunicato il richiamato quadro esigenziale, sviluppato e definito d'intesa con il Segretariato regionale del Ministero della cultura e la Commissione episcopale regionale;

Tenuto conto che i richiamati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ciascuno di importo stimato non superiore alla soglia di rilevanza europea;

Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-*ter*, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali, alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonché alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Ravvisata la necessità di disciplinare l'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con specifica ordinanza, prevedendo opportune e circoscritte misure di semplificazione, affinché gli interventi in questione possano essere realizzati, in ragione della loro urgenza, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione;

Tenuto conto dell'urgente necessità di procedere all'erogazione dei finanziamenti degli interventi in argomento, in ragione dei citati presupposti di fatto e di diritto rappresentati dal sub-Commissario per la Regione Emilia-Romagna con la richiamata comunicazione in data 1° luglio 2024;

Sentito il Ministero della cultura;

Sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI);

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per esigenze di culto e riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice (di seguito indicato «piano»), parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito.

Art. 2.

Principi generali e tipologia degli interventi

1. Il piano da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, di cui al precedente art. 1, il cui valore complessivo è stimato in euro 16.217.400,00, è costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel piano devono:

a) presentare il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.

2. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 14 della presente ordinanza, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e alle quali è assicurata idonea

copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sarà allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato nel sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. Il Commissario straordinario si avvale delle Diocesi sottoposte alla giurisdizione del Vescovo titolare, Ordinario del luogo, quali soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione ricompresi nel piano.

2. A tal fine il Vescovo, o l'Ordinario diocesano, può individuare un responsabile tecnico della procedura, di adeguato profilo professionale (architetto o ingegnere, regolarmente iscritto all'Albo professionale) che opera in nome e per conto della Diocesi quale:

a) responsabile della procedura di accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza (schema di procura speciale in allegato «D»);

b) responsabile dell'affidamento della progettazione, dell'affidamento ed esecuzione di servizi di ingegneria e architettura e/o di lavori per gli interventi di cui alla presente ordinanza;

c) responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il responsabile tecnico della procedura è selezionato dal Vescovo, o dall'Ordinario diocesano, per ciascun intervento e viene remunerato a valere sulle risorse destinate allo specifico intervento, nei limiti di importo definiti al successivo art. 5. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma, il conferimento dell'incarico avverrà tramite atto di nomina controfirmato per accettazione.

3. Con riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del piano, i soggetti attuatori sono responsabili, oltre che della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del medesimo piano, delle attività tipiche di gestione dei fondi ovvero del monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della gestione finanziaria, secondo quanto indicato ai successivi articoli 11 e 12 della presente ordinanza.

4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Modalità di concessione dei contributi

1. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi di cui al successivo art. 10, provvede alla concessione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei contributi ai soggetti attuatori che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:

a) a titolo di acconto per i soli costi di progettazione;

b) a titolo di acconto fino al 40 per cento (comprensivo dell'eventuale acconto richiesto per la progettazione) del totale del contributo concesso;

c) a titolo di pagamento intermedio/SAL secondo la percentuale di avanzamento lavori maturata;

d) a saldo l'intera somma (o la quota rimanente se sono stati corrisposti acconto e/o SAL), a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli.

Art. 5.

Spese tecniche ammissibili a contributo

1. Nel contributo concesso per gli interventi in questione sono comprese le spese tecniche per:

a) indagini, prove, sondaggi, rilievi e quant'altro sia propedeutico e funzionale alle attività peritali e tecnico-professionali, i cui costi dovranno essere riferiti ai prezziari regionali;

b) servizi di ingegneria e architettura, comprensivi degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, e delle spese per la remunerazione del responsabile tecnico della procedura di cui al comma 2 dell'art. 3, al lordo dell'IVA, se dovuta e non detraibile. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime, calcolate sugli importi riconosciuti e relative a ciascuna prestazione:

1) spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ovvero altre prestazioni tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento: 10% sul costo complessivo dell'intervento per importo dei lavori inferiore a euro 250.000,00; 8% sul costo complessivo dell'intervento per importo dei lavori compreso tra euro 250.000,01 ed euro 600.000,00; 6% sul costo complessivo dell'intervento per importo dei lavori compreso tra euro 600.000,01 ed euro 2.000.000,00; 5% sul costo complessivo dell'intervento per importo dei lavori uguale o superiore a euro 2.000.000,01;

2) perizia asseverata: 4% sul costo dell'intervento per importo dei lavori inferiore a euro 50.000,00; 3% sul costo dell'intervento per importo dei lavori compreso tra euro 50.000,01 e 500.000,00 euro; 2% sul costo dell'intervento con importo dei lavori compreso tra 500.000,01 euro e 2.000.000,00 euro; 1% sul costo dell'intervento con importo dei lavori uguale o superiore a 2.000.000,01 euro. Sarà comunque riconosciuto un contributo minimo per la perizia pari a euro 750,00.

2. I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del precedente comma, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, e dovranno essere adeguatamente giustificati con le relative parcelle coerenti con tipologia ed entità dell'intervento. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato sarà dovuto dal Commissario straordinario.

Art. 6.

Procedura per l'erogazione dei contributi

1. L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dal soggetto attuatore alla struttura di supporto al Commissario straordinario, attraverso posta elettronica certificata (da inviare all'indirizzo pec: commissarioricostruzione@pec.governo.it) secondo il modello in allegato «B» alla presente ordinanza e dovrà identificare l'intervento con il codice unico di progetto (CUP). Ad essa sono obbligatoriamente allegati:

a) il progetto degli interventi proposti, redatto da architetto nel caso di beni di interesse culturale (e/o comunque da figura professionale riconosciuta idonea dalla Soprintendenza competente per territorio in relazione alla rilevanza artistica dello specifico intervento), con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo. Il progetto dovrà essere inviato completo dei necessari pareri/autorizzazioni/titoli abilitativi per la sua regolare esecuzione;

b) la perizia tecnica asseverata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali, e la congruità dei costi stimati o sostenuti (modello in allegato «C» alla presente ordinanza);

c) una dichiarazione di approvazione del progetto resa dal Vescovo, o dall'Ordinario diocesano, in qualità di committente (modello in allegato «E»).

Qualora la richiesta di contributo fosse presentata a titolo di acconto unicamente per le spese di progettazione, i documenti di cui alle lettere *a)* e *c)* del presente comma saranno inizialmente omessi e sostituiti da una lettera d'incarico, un mandato o un documento similare, da cui si evinca l'affidamento della progettazione ad idoneo professionista e dalla relativa parcella corrispondente all'importo da anticipare.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà confermare che l'intervento non è stato ricompreso:

a) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;

b) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

c) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica, di cui all'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

d) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, di cui all'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

e) nell'elenco degli ulteriori interventi di difesa idraulica, di cui all'ordinanza n. 15/2023 in data 31 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

f) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia, di cui all'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

g) nell'elenco degli interventi di gestione materiali di cui all'ordinanza n. 17/2024 in data 9 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

h) nell'elenco degli ulteriori interventi realizzati in regime di somma urgenza di cui all'ordinanza n. 19/2024 in data 12 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

i) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, di cui all'ordinanza n. 24/2023 in data 19 aprile 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione.

3. L'istanza può essere ripresentata una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale, entro sessanta giorni dal rigetto.

Art. 7.

Condizioni di regolarità

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza le diocesi devono:

a) essere in possesso di codice fiscale;

b) non essere soggette a divieto, sospensione o decadenza né esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni). La verifica è obbligatoria per importi superiori a euro 150.000,00;

c) non essere state soggette alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa, e fino alla data di erogazione del contributo.

3. Nei contratti stipulati dalla diocesi richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile. Nel caso di interventi già realizzati alla data di emanazione della presente ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall'impresa.

L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. L'inadempimento agli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, oltre alle sanzioni ivi previste, determina la revoca parziale del contributo nella misura del contributo già erogato.

4. I contratti stipulati tra il soggetto attuatore e l'impresa esecutrice devono altresì contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa

vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto attuatore committente accerterà che l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nella *white list* della competente Prefettura ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (art. 1, commi dal 52 al 57) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorietà.

5. La diocesi, in qualità di stazione appaltante, dovrà avere un conto corrente dedicato alla ricezione dei contributi ed al pagamento dei vari operatori economici, degli oneri professionali, e delle tassazioni dovute per gli interventi di propria competenza. Sulla domanda di contributo saranno indicate le coordinate bancarie del conto corrente dedicato.

6. Nel caso di interventi contenuti nell'allegato «A», già in corso e/o per i quali siano stati effettuati pagamenti da un differente conto corrente, ad opera della diocesi o dell'ente ecclesiastico proprietario, la rendicontazione e la presentazione delle fatture dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione che riconduca i movimenti contabili (precedentemente effettuati all'apertura del conto corrente dedicato) allo specifico intervento.

Art. 8.

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi, fruiti o fruibili per le medesime finalità, ad essi andrà sommato il contributo determinato con la presente ordinanza, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, di eventuale indennizzo assicurativo e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100 per cento del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.

2. Il richiedente il contributo dovrà produrre copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi/contributi percepiti successivamente alla presentazione della perizia, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo dopo la relativa erogazione.

4. In caso di copertura assicurativa, la concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie relative agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente ordinanza sarà concesso e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo, comunicando, contestualmente, l'importo riconosciuto ed eventualmente incassato.

6. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

7. In alternativa alla documentazione da produrre relativamente agli indennizzi assicurativi di cui ai commi precedenti, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, di non avere titolo a percepire indennizzi da parte di compagnie assicurative.

Art. 9.

Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti

1. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi alluvionali deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*. Tutti i soggetti che producono le perizie devono essere formalmente incaricati dal soggetto attuatore che richiede il contributo (o dal responsabile tecnico della procedura, se nominato) ed essere in posizione di terzietà rispetto a quest'ultimo.

2. Nella perizia, che deve essere prodotta unitamente alla domanda di contributo, il professionista di cui al precedente comma 1, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) identificare l'immobile, indicandone caratteristiche principali e dati catastali, asseverando lo stato legittimo del fabbricato;

b) verificare e dichiarare il nesso di causalità tra i danni e gli eventi alluvionali occorsi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori della Regione Emilia-Romagna;

c) descrivere i danni all'immobile; descrivere gli interventi da effettuare e stimarne il costo di ripristino (o, qualora già disponibile, verificarne la congruità), attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari, sulla base del prezziario regionale in vigore o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio, altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso o sulla base di analisi dei prezzi appositamente redatte, indicando anche l'importo IVA; redigere un quadro economico di progetto che tenga conto di tutti i costi dell'intervento;

d) attestare, sia per gli interventi da eseguire che nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla precedente lettera *c)*; in particolare, per le spese già sostenute dovrà essere prodotta un'analisi di congruità dei prezzi e, in caso di accertata incongruità, saranno rideterminati in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa e il pagamento deve essere allegata alla perizia asseverata;

e) riepilogare i costi e determinare il contributo ammissibile.

Art. 10.

Conclusione del procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo

1. Il Commissario straordinario, ricevuta l'istanza di cui all'art. 6 e verificatane la completezza, conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo.

2. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi.

3. Qualora trattasi di contributo a saldo, il soggetto beneficiario dovrà presentare la rendicontazione dell'intervento, corredata da tutta la documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi nonché dalle fatture dei lavori eseguiti e da ogni altra documentazione valida ai fini fiscali relativa alle spese sostenute. Per i contributi intermedi sarà sufficiente una rendicontazione parziale relativa allo stato di avanzamento lavori raggiunto (documenti contabili e certificati di pagamento emessi).

4. Nella fase di erogazione del saldo, il contributo sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso e/o previsto inizialmente, qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore a quella ammessa in base ai costi stimati nella perizia asseverata. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verrà calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato. Il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo da altri enti e/o amministrazioni, non potrà comunque superare il valore del danno riconosciuto (divieto di sovra-compensazione).

5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovrà trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 11.

Modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti

1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell'intervento.

2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovrà darne, entro trenta giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati.

3. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da eventuali ribassi applicati dagli operatori economici o a qualunque titolo conseguite.

4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico amministrativa, anche consultando il settore tecnico della Regione Emilia-Romagna competente per territorio, può provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, economie, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario, dandone comunicazione anche alla regione.

5. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei finanziamenti o con la tipologia degli interventi finanziati, i pagamenti dovranno essere sospesi, in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.

Art. 12.

Attività di controllo, verifica e revoca dei contributi

1. Gli interventi finanziati con le modalità previste dalla presente ordinanza non escludono:

a) la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali, e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui al precedente art. 3 della presente ordinanza;

b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti;

c) i controlli previsti dagli organi di vigilanza territorialmente competenti, come regolato all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero di quella appositamente convenzionata, procede a verifiche:

a) documentali, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari, tenendo conto anche delle schede di rilevazione dei danni (di cui alla direttiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015) redatte, in esito agli eventi alluvionali del maggio 2023, a cura del Segretariato regionale del Ministero della cultura;

b) in loco, anche a campione, a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo, ovvero della liquidazione in unica soluzione, relativo ai contributi concessi, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte, per le quali sia stato adottato uno o più decreti di concessione o erogazione dei contributi.

3. Nell'ambito dei controlli di cui al comma precedente il beneficiario dei contributi è tenuto ad esibire e/o inoltrare al Commissario straordinario o enti/strutture da lui

designate tutta la documentazione richiesta e a consentire ispezioni sui beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento, lo stato legittimo e il ripristino.

4. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

5. Il contributo sarà revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

a) dichiarazioni rese non veritiere;

b) rinuncia da parte del destinatario del contributo;

c) destinatario del contributo risultante assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni;

d) beneficiario che abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati con l'impresa che eseguirà gli interventi.

6. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche.

Art. 13.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera *b)*, del predetto regolamento).

3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonché proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 16.217.400,00 nell'EF 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 15.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Allegati:

Allegato A: Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per esigenze di culto e riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Allegato B: Istanza di riconoscimento del contributo.

Allegato C: Perizia tecnica asseverata.

Allegato D: Procura speciale.

Allegato E: Dichiarazione di approvazione del progetto.

Roma, 12 agosto 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2369

AVVERTENZA:

La versione integrale della ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/elenco-ordinanze/

24A04785

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gencebok», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 470/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 144 del 25 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del 15 dicembre 2020, con la quale la società Gennisium Pharma ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gencebok» (caffeina citrato) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 048989014/E;

Vista la domanda presentata in data 22 gennaio 2024 con la quale la società Gennisium Pharma ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Gencebok»;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 8-12 luglio 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GENCEBOK (caffeina citrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «10 mg/ml - soluzione per infusione - per somministrazione endovenosa e orale flaconcino (vetro) 1 ml» 50 flaconcini - A.I.C. n. 048989014/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gencebok» (caffeina citrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04794

DETERMINA 5 settembre 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Abiraterone Accord». (Determina n. 446/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2024, con la quale la società Accord Healthcare, S.L.U. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Abiraterone Accord» (abiraterone acetato);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ABIRATERONE ACCORD (abiraterone acetato):

«"Abiraterone Accord" è indicato insieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del cancro della prostata ormono-sensibile metastatico (*metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC*) ad alto rischio e di nuova diagnosi in associazione a terapia di deprivazione androgenica (*androgen deprivation therapy, ADT*) in uomini adulti» sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALL)» 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049479025/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.915,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.160,92;

«250 mg - compressa- uso orale - flacone (HDPE)» 120 compresse - A.I.C. n. 049479013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.052,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.386,70.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abiraterone Accord» (abiraterone acetato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo-urologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04793

DETERMINA 5 settembre 2024.

Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 379/2024 del 31 luglio 2024 concernente il regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, rinegoziazione e riclassificazione del medicinale per uso umano «Hemlibra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 472/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 379/2024 del 31 luglio 2024, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali, rinegoziazione e riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale HEMLIBRA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 21 agosto 2024;

Considerato che occorre sostituire l'allegato alla determina suddetta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 379/2024 del 31 luglio 2024

È sostituito l'allegato alla determina AIFA n. 379/2024 del 31 luglio 2024, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali, rinegoziazione e riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale HEMLIBRA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 21 agosto 2024;

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE SSN DI HEMLIBRA (EMICIZUMAB) NELLA PROFILASSI DI ROUTINE DEGLI EPISODI EMORRAGICI IN PAZIENTI AFFETTI DA EMOFILIA A (DEFICIT CONGENITO DI FATTORE VIII)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni e Province autonome o medici specialisti (ematologi, internisti) operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Recapito telefonico ____ __________________ E-mail ______________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________ Data di nascita: __/__/__

Sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________ Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a: ______________________________

ASL di residenza __________________ Prov. ________________ Regione _____________

Medico di Medicina Generale/ Pediatra di Libera Scelta:

____

Indicazione autorizzata e rimborsata SSN:

Hemlibra è indicato per la profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII):

- con inibitori del fattore VIII
- senza inibitori del fattore VIII che presentano:
  - malattia severa (FVIII < 1%)
  - malattia moderata (FVIII ≥ 1% e ≤ 5%) con fenotipo emorragico severo.

Hemlibra può essere usato in tutte le fasce d'età.

Condizioni cliniche e criteri per la rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare una delle condizioni indicate:

☐ Diagnosi di emofilia A congenita con presenza di inibitori del fattore VIII (picco storico di inibitori del Fattore VIII ≥ 5 U Bethesda/ml) ed attività biologica residua del Fattore VIII <2%, in assenza di fattori di rischio per lo sviluppo di microangiopatia trombotica legati a storia clinica e familiare o a concomitanti terapie in corso (come, ad esempio, complesso protrombinico concentrato attivato)

Oppure

☐ Diagnosi di emofilia A congenita severa (FVIII < 1%) in assenza di inibitori del fattore VIII.

Oppure

☐ Diagnosi di emofilia A congenita moderata (FVIII ≥ 1% e ≤ 5%) con fenotipo emorragico severo in assenza di inibitori del fattore VIII, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- ☐ **Insorgenza precoce del primo sanguinamento:**
  - *Primo sanguinamento spontaneo prima dei sei mesi di età;*

- *Primo sanguinamento spontaneo articolare prima dei due anni di età;*

- **Frequenza dei sanguinamenti:**
  - *Pazienti con 2 o più sanguinamenti spontanei trattati nel corso degli ultimi 12 mesi;*
- **Sede del sanguinamento critica:**
  - *Sanguinamento spontaneo a livello muscolare, intracranico o comunque potenzialmente pericoloso per la vita;*
- **Segni precoci di danno/compromissione articolare a seguito di valutazione ecografica o funzionale.**
- **Paziente con artropatia clinicamente evidente.**

Prescrizione

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">☐ PRIMA PRESCRIZIONE</td><td colspan="2">☐ PROSECUZIONE TERAPIA</td></tr>
<tr><td>☐ con modifiche</td><td>☐ senza modifiche</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Farmaco</td><td colspan="2">Posologia</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>150 mg/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo - 60 mg/0,4 ml - 1 flaconcino (AIC 046130023)</td><td colspan="2" rowspan="5">☐ 3 mg/kg ogni 7 giorni
☐ 1,5 mg/kg ogni 7 giorni
☐ 3 mg/kg ogni 14 giorni
☐ 6 mg/kg ogni 28 giorni
La dose raccomandata è di 3 mg/kg una volta a settimana per le prime 4 settimane (dose di carico), seguita da 1,5 mg/kg una volta a settimana, 3 mg/kg ogni due settimane o 6 mg/kg ogni quattro settimane (dose di mantenimento), da somministrare mediante iniezione sottocutanea.
Non sono raccomandate correzioni del dosaggio di Hemlibra.</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>150 mg/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 105 mg/0,7 ml - 1 flaconcino (AIC 046130035)</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>150 mg/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 150 mg/1 ml - 1 flaconcino (AIC 046130047)</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>30 mg/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo - 30 mg/1 ml - 1 flaconcino (AIC 046130011)</td></tr>
<tr><td>☐</td><td>30 mg/ml- soluzione iniettabile uso sottocutaneo- 12mg/0,4 ml - 1 flaconcino (AIC 046130062)</td></tr>
</table>

Rivalutazione dopo: ____________________

NOTA: vedi RCP per modalità di somministrazione, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

Validità del Piano terapeutico: _______ mesi

La validità massima del Piano Terapeutico è di 12 mesi

Data valutazione ________________

Timbro e Firma del medico ospedaliero
o del medico specialista prescrittore

____

24A04795

DETERMINA 5 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kaled», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 460/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 200/2023 del 12 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 222 del 22 settembre 2023, con la quale la società IBN Savio S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KALED (calcifediolo);

Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2023 con la quale la società IBN Savio S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale KALED (calcifediolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8 novembre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 10-14 giugno 2023;

Vista la delibera n. 30 del 17 luglio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KALED (calcifediolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «0,266 mg/0,5 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049844018 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,79.

Nota AIFA: 96.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KALED (calcifediolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04796

DETERMINA 5 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abrysvo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 447/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48,

comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 127 del 15 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 273 del 22 novembre 2023, con la quale la società Pfizer Europe MA EEIG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ABRYSVO relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 050831015/E, 050831027/E, 050831039/E, 050831041/E, 050831054/E e 050831066/E;

Vista la domanda presentata in data 14 marzo 2024 con la quale la società Pfizer S.r.l., in qualità di rappresentante locale di Pfizer Europe MA EEIG, ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale ABRYSVO;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ABRYSVO a base di vaccino per il virus respiratorio sinciziale (bivalente, ricombinante), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 flaconcino + 1 adattatore per flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 ago» - A.I.C. n. 050831015/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 flaconcino + 1 adattatore per flaconcino + 1 siringa preriempita» - A.I.C. n. 050831027/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 5 flaconcini + 5 adattatori per flaconcino + 5 siringhe preriempite + 5 aghi» - A.I.C. n. 050831039 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 5 flaconcini + 5 adattatori per flaconcino + 5 siringhe preriempite» - A.I.C. n. 050831041 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 10 flaconcini + 10 adattatori per flaconcino + 10 siringhe preriempite + 10 aghi» - A.I.C. n. 050831054 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 10 flaconcini + 10 adattatori per flaconcino + 10 siringhe preriempite» - A.I.C. n. 050831066 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ABRYSVO è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04797

DETERMINA 5 settembre 2024.

Rettifica della determina n. 612/2023 del 10 ottobre 2023 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Zentiva Italia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 469/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 612/2023 del 10 ottobre 2023, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano RIVAROXABAN ZENTIVA ITALIA, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 247 del 21 ottobre 2023;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per mero errore materiale nell'indicazione dei prezzi;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 612/2023 del 10 ottobre 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 612/2023 del 10 ottobre 2023, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Rivaroxaban Zentiva Italia", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 247 del 21 ottobre 2023.

laddove è scritto:

«prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,16

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,15»

leggasi:

«prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,15

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A04802

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 maggio 2024.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a. - Parere sulla proposta di aggiornamento del piano economico finanziario e relativo schema di atto aggiuntivo n. 2 per il periodo regolatorio 2020-2024, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. (Delibera n. 32/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la delibera CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e, in particolare, ha indicato la metodologia del *price-cap* quale sistema di determinazione delle tariffe e stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativo allo schema di piano economico-finanziario, di seguito PEF, e conseguentemente anche relativo al piano finanziario regolatorio, di seguito PFR, da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 82, il quale prevede che «In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi»;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale, successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che disciplina, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il cui art. 8-*duodecies* comma 2 dispone che «sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010»;

Vista la convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a., sottoscritta il 7 novembre 2007, convenzione che disciplina il rapporto di concessione per la costruzione e la gestione delle tratte autostradali A7, da Milano a Serravalle Scrivia, A50 Tangenziale ovest di Milano, A51 Tangenziale est di Milano, A52 Tangenziale nord di Milano. La società gestisce inoltre la Tangenziale ovest di Pavia (A54) e il raccordo autostradale Bereguardo-Pavia (A53);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito ART, e introdotto disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale e, in particolare:

1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali ed in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al

comma 6-*ter* che «Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica»;

2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera *g)*, in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è subentrato ad ANAS S.p.a. nella gestione delle autostrade in concessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il MIT ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, disciplinando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 25, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, in ordine al primo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a. (di seguito Milano Serravalle);

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 64, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole sul medesimo schema di primo atto aggiuntivo per una rimodulazione degli investimenti previsti;

Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con la quale questo Comitato ha aggiornato la regolazione economica delle società concessionarie autostradali di cui alle delibere CIPE 15 giugno 2007, n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in particolare, l'art. 35 recante «Disposizioni in materia di concessioni autostradali»;

Viste le seguenti delibere dell'ART:

1. delibera 18 febbraio 2019, n. 16, con la quale l'ART ha avviato il procedimento volto a stabilire «il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale»;

2. delibera 19 giugno 2019, n. 69, con la quale l'ART ha approvato il sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione unica tra ANAS e Milano Serravalle;

Viste le norme riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

1. il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare l'art. 103, comma 1, il quale ha disposto, tra l'altro, che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;

2. il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e, in particolare, l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;

3. il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale ha stabilito che «In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della con-

seguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio" e le parole: "non oltre il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2021"»;

4. il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l'art. 24 che ha prorogato al 31 ottobre 2022 i termini per la definizione del procedimento di aggiornamento dei PEF dei concessionari autostradali, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART, di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e, in particolare il libro IV, relativo al partenariato pubblico-privato e alle concessioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la nota 1° dicembre 2023, n. 25039, con la quale Milano Serravalle ha inviato al MIT una proposta di aggiornamento del PEF;

Vista la nota 21 dicembre 2023, n. 33839, con la quale il MIT ha trasmesso all'ART la documentazione acquisita da Milano Serravalle per l'acquisizione del parere di competenza;

Visto il parere ART 24 gennaio 2024, n. 2, avente ad oggetto «Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alla Convenzione unica tra ANAS S.p.a. e società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.»;

Vista la nota 13 febbraio 2024, n. 3213, con la quale la Milano Serravalle ha trasmesso la riformulazione del PEF in adempimento ai rilievi espressi nell'ambito del citato parere ART;

Vista l'ulteriore proroga di cui al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l'art. 8, comma 9, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 i termini per la definizione del procedimento di aggiornamento dei PEF dei concessionari autostradali, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART e ha previsto, inoltre, che «Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari»;

Vista la nota 5 aprile 2024, n. 14040, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del MIT ha trasmesso per l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile la documentazione relativa allo schema di atto aggiuntivo n. 2;

Vista la nota 30 aprile 2024, n. 4253, con la quale il coordinatore del NARS ha richiesto una serie di chiarimenti e integrazioni;

Vista la nota 3 maggio 2024, n. 13323, con la quale il MIT ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti;

Visto il parere 21 maggio 2024, n. 4, del NARS, con le valutazioni, prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni sulla proposta di aggiornamento in esame;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. l'ART, con parere n. 2 del 2024, si è espressa in merito alla proposta di aggiornamento del PEF relativo alla Convenzione unica, formulando alcune osservazioni su alcuni aspetti, fra i quali il recupero degli effetti economici scaturenti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e gli indicatori di sostenibilità della concessione e stime previsionali dei volumi di traffico;

2. Milano Serravalle, con nota 13 febbraio 2024, n. 3213, in merito alle osservazioni formulate nel predetto parere ART, ha rappresentato che al fine di adempiere a quanto previsto dal parere in merito allo studio di traffico è stato considerato uno studio di traffico univoco, riportato nell'allegato H, predisposto prima dell'emergenza sanitaria e che pertanto non tratta gli effetti economici della pandemia da Covid-19. Il nuovo PEF propone un unico studio di traffico assunto come riferimento per tutte le elaborazioni, in particolare sia per lo sviluppo del PEF sia per la formulazione del Piano finanziario regolatorio, di seguito PFR; Milano Serravalle, inoltre, in merito agli indicatori di sostenibilità economica, ha rappresentato che sono state eliminate le difformità metodologiche segnalate nel parere dell'autorità;

3. il NARS, con parere del 21 maggio 2024, n. 4, ha formulato alcune osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni concernenti lo schema di secondo Atto aggiuntivo ed il PEF, di cui si riportano alcune di seguito:

con riguardo all'articolato dello schema di atto aggiuntivo n. 2, che venga prescritto:

3.1 l'aggiornamento del quarto punto elenco dei visti, come segue: «l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, come da ultimo sostituito dall'art. 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede: "Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'autorità di regolazione dei trasporti di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari."»;

con riguardo al piano economico finanziario, che venga prescritto:

3.2 di garantire il recupero nell'annualità 2025 del prossimo periodo regolatorio (2025-2028) in sede di successivo aggiornamento del PEF della differenza tra quanto conseguito dalla società nel 2024 in base all'applicazione dell'incremento tariffario del 2,3 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, rispetto alla previsione del PEF approvato;

3.3 di valutare l'adeguamento del valore del WACC relativo alle annualità 2018 e 2019, con particolare riferimento all'impatto in termini di determinazione delle poste figurative e del calcolo del TIR previgente;

sotto l'aspetto economico-finanziario:

1. il PEF presentato da Milano Serravalle si sviluppa dal 2020 al 2028;

2. la scadenza della concessione è fissata al 31 ottobre 2028;

3. sono previsti nel PEF investimenti dal 2018 al 2028 pari a circa 766 milioni di euro (di cui circa 686 milioni di euro nel periodo 2020-2028);

4. sono previste nel PEF manutenzioni dal 2018 al 2028 per un ammontare complessivo di circa 404 milioni di euro (di cui circa 349 milioni di euro nel periodo 2020-2028);

5. il tasso di inflazione utilizzato nel PEF è pari allo 0,8 per cento dal 2020 al 2028;

6. la tariffa unitaria media ponderata del primo anno regolatorio (2020) risulta essere pari a circa 7,388 centesimi di euro al km al netto del canone di concessione;

7. nelle annualità 2020, 2021 e 2023 non sono stati previsti incrementi tariffari e per l'anno 2022 è stato previsto un incremento tariffario del 2,62 per cento, determinato dall'adeguamento tariffario «relativo all'annualità 2019, riattivato con decorrenza dal 1° gennaio 2022»;

8. dal 2024 fino al 2028 è previsto un aumento annuale della tariffa, pari al 2,5 per cento, anche se nel 2024 è stato applicato un aumento del 2,3 per cento della tariffa, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto-legge n. 215 del 2023, comportando l'esigenza di recuperare tale differenza nell'annualità 2025 del prossimo periodo regolatorio (2025-2028);

9. il tasso di remunerazione del capitale investito nominale, di seguito WACC applicato ai nuovi investimenti è pari al 7,09 per cento;

10. il tasso interno di rendimento, determinato secondo il sistema tariffario previgente è pari al 22,44 per cento;

11. il capitale investito netto, di seguito CIN, al 31 dicembre 2019 risulta essere pari a circa 416 milioni di euro, comprensivo delle poste figurative;

12. l'applicazione di un recupero di efficienza produttiva complessiva, pari al 9,02 per cento, viene realizzato prevedendo un tasso di efficientamento annuo del 1,04 per cento per nove annualità (dal 2020 al 2028);

13. dei contributi in conto capitale sulla base degli attuali accordi/convenzioni con gli Enti e istituzioni competenti per un totale, nel periodo 2018-2028, di circa 159 milioni di euro (di cui circa 127 milioni di euro nel periodo 2020-2028);

14. i volumi di traffico nel piano prevedono un incremento annuo a partire dal 2020 (fino al 2028) dello 0,44 per cento;

15. il programma d'investimenti contempla opere di riqualificazione e di ammodernamento dell'infrastruttura in gestione, che permetteranno di aumentare gli standard di qualità del servizio autostradale, la sicurezza ed i servizi per l'utenza, tra i più rilevanti figurano:

15.1. interventi aggiuntivi di ammodernamento per migliorare gli standard di qualità settoriale per 277,89 milioni di euro;

15.2. interventi aggiuntivi ambientali e paesaggistici per 56,26 milioni di euro;

15.3. realizzazione aree distributori idrogeno autotrazione per 55,26 milioni di euro;

15.4. A52 Tangenziale nord di Milano: modifica ramo di svincolo A4-TO e TN-Rho (A4-A52-SS36) - Olimpiadi 2026 per 43,39 milioni di euro;

15.5. intervento di riqualifica SP46 da Tangenziale nord di Milano all'abitato di Baranzate - lavori aggiuntivi DM numero 274 del 2014 e strada urbana in comune Novate Milanese per 28,48 milioni di euro;

15.6. *smart road* fase 1 per 19,22 milioni di euro;

15.7. A51 Tangenziale Est di Milano: riqualifica tratto Forlanini e Mecenate – Olimpiadi 2026 per 12,54 milioni di euro.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota del 29 maggio 2024, n. 5457, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Esprime parere favorevole:

1. sulla proposta di aggiornamento del piano economico-finanziario per il periodo regolatorio 2020-2024 e relativo schema di atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (concedente) e Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. (concessionario), con le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. 4, del 21 maggio 2024, che il Comitato fa proprio, che si intende integralmente richiamato e del quale si riportano le conclusioni:

con riguardo all'articolato dello schema di II atto aggiuntivo, si prescrive:

1.1. l'aggiornamento del quarto punto elenco dei visti, come segue: «l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come da ultimo sostituito dall'art. 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede: "Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari."»;

1.2. l'aggiornamento dell'art. 1 («Premesse»), in particolare del comma 3, sostituendo il riferimento al citato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, come segue: «dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, come da ultimo sostituito dall'art. 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18»;

1.3. la sostituzione nel considerato delle parole «con la quale è stato approvato il presente atto aggiuntivo, il piano economico finanziario e gli altri allegati dell'atto aggiuntivo» con le seguenti: «recante il parere sul presente secondo atto aggiuntivo, sul piano economico finanziario e sugli altri allegati del secondo atto aggiuntivo».

Con riguardo all'articolato dello schema di atto aggiuntivo n. 2, si raccomanda:

1.4. di precisare nel considerato che la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile è preceduta da parere del NARS e di dare atto dell'approvazione dell'aggiornamento della convenzione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

1.5. di valutare la sostituzione del riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con quello al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto dei potenziali effetti sostanziali e delle conseguenze sul contratto;

1.6. di valutare lo stralcio dei soli richiami all'art. 178, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 agli articoli 8 («Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il concessionario uscente») e 15 («*Revenue Sharing*»), che non trovano una corrispondenza nel decreto legislativo 36 del 2023, mantenendo comunque la relativa disciplina sostanziale;

1.7. di inserire all'art. 4 («Definizioni») la definizione di «Sistema tariffario», intendendosi con esso il sistema tariffario previsto dalla delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti n. 69 del 2019, sostituendo nelle lettere *k)* e *l)* dell'art. 4, comma 1, e nell'art. 15, comma 1, le parole «presente Sistema tariffario» con «Sistema tariffario definito all'art. 4 del secondo atto aggiuntivo»;

1.8. in merito all'art. 6 dello schema di atto aggiuntivo, di valutare l'inserimento di un ulteriore obbligo relativo alla presentazione all'esame del concedente entro il mese di novembre di ciascun anno dell'elenco dei lavori di ordinaria manutenzione, la cui classificazione è riportata nell'allegato F;

1.9. di valutare l'aggiornamento della previsione dell'art. 14, che prevede l'inserimento nella Convenzione Unica dell'art. 11-*bis* («Rischi del concessionario»), con i richiami - al comma 4 di tale art. 11-*bis* - all'art. 189 del decreto legislativo 36 del 2023;

1.10. di eliminare le parole «Ai sensi dell'art. 178, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» dal comma 1 dell'art. 11-*ter* della Convenzione Unica, introdotto dall'art. 15 del II atto aggiuntivo, mantenendo comunque l'espressa previsione del rischio traffico a carico del concessionario;

1.11. di valutare la modifica della previsione dell'indennizzo indicato all'art. 27.1, lettera *c)* della Convenzione Unica secondo i canoni del richiamato art. 190, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 36 del 2023, ovverosia «un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo».

Con riguardo al piano economico finanziario, si prescrive:

1.12. di garantire il recupero nell'annualità 2025 del prossimo periodo regolatorio (2025-2028) in sede di successivo aggiornamento del PEF della differenza tra quanto conseguito dalla società nel 2024 in base all'applicazione dell'incremento tariffario del 2,3 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, rispetto alla previsione del PEF approvato;

1.13. di assicurare la coerenza dell'allegato «K» allo schema di secondo atto aggiuntivo in esame con l'allegato «E» e la versione editabile del PEF/PFR;

1.14. di assicurare la coerenza tra l'elenco e la descrizione delle opere di cui all'allegato K allo schema di secondo atto aggiuntivo e il cronoprogramma realizzativo di cui all'allegato M;

1.15. di valutare l'adeguamento del valore del WACC relativo alle annualità 2018 e 2019, con particolare riferimento all'impatto in termini di determinazione delle poste figurative e del calcolo del TIR previgente.

Con riguardo al piano economico finanziario, si raccomanda:

1.16. di svolgere le opportune verifiche relative alle stime di traffico, e valutare l'allineamento, anche per le annualità 2018 e 2019, tra i dati presenti nei differenti allegati allo schema di secondo atto aggiuntivo.

2. Con riferimento alla tempistica di presentazione degli aggiornamenti dei PEF, si raccomanda la presentazione tempestiva del prossimo aggiornamento, al fine di ripristinare, a valle della conclusione della fase di emergenza pandemica, la valenza pienamente previsionale del periodo regolatorio;

3. Si raccomanda, inoltre, che venga garantita la coerenza interna degli atti modificati nell'adottare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alla deliberazione del Comitato;

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1220

24A04782

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DECRETO RETTORALE 13 settembre 2024.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 in materia di autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il testo attualmente vigente dello statuto di autonomia emanato, a seguito dell'approvazione di modifiche statutarie, con d.r. n. 955 del 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2022, n. 258 ed entrato in vigore in data 1° febbraio 2023, per espressa previsione di cui al medesimo d.r. n. 955/2022;

Tenuto conto dell'avvio da parte del rettore dell'*iter* di modifica dello statuto - ai sensi dell'art. 31 dello stesso -, in ragione dell'istituzione del Dipartimento di medicina sperimentale e della necessità di adeguamento di ulteriori disposizioni statutarie;

Tenuto conto della conseguente proposta di revisione formulata dalla commissione mista statuto e regolamenti nella seduta dell'11 marzo 2024;

Dato atto delle interlocuzioni intervenute con la consulta del personale tecnico e amministrativo, con il CUG - Comitato unico di garanzia e con il Consiglio degli studenti ai fini della formulazione del parere di competenza sulla detta proposta di revisione dello statuto, che è stato espresso e comunicato:

dalla Consulta con note prott. n. 80354 del 22 aprile 2024 e n. 116022 del 19 giugno 2024;

dal CUG con note prott. n. 83080 del 30 aprile 2024 e n. 116018 del 19 giugno 2024;

dal Consiglio degli studenti con nota prot. n. 87009 del 15 maggio 2024;

Dato atto altresì dell'avvenuta richiesta di parere rivolta a tutti i Dipartimenti sulla proposta di modifica dello statuto, che è stata riscontrata:

dal Dipartimento di studi umanistici con nota prot. 87801 del 15 maggio 2024;

dal Dipartimento di scienze umane e sociali con nota prot. 82755 del 29 aprile 2024:

dal Dipartimento di scienze giuridiche con nota prot. n. 107503 del 13 giugno 2024;

dal Dipartimento di matematica e fisica, a seguito di verifica svolta congiuntamente al Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, con nota prot. n. 107684 del 13 giugno 2024;

dal Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali con nota prot. n. 134952 del 4 luglio 2024;

Considerato che nella seduta del 17 giugno 2024 (verbale n. 2), la commissione mista statuto e regolamenti ha esaminato le proposte pervenute dagli organi e dalle strutture coinvolte innanzi indicate, formulando le proprie conclusioni;

Vista la delibera n. 122/2024, con cui il consiglio di amministrazione nella seduta del 26 giugno 2024 ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica dello statuto risultanti all'esito del riferito *iter* procedimentale;

Vista la delibera n. 104/2024, con cui il senato accademico nella seduta del 9 luglio 2024 ha approvato la modifica dello statuto, a seguito di specifica votazione su ogni singola proposta oggetto di esame;

Considerato che la revisione ha interessato conclusivamente alcune disposizioni statutarie, come di seguito precisato:

art. 1: modifica del comma 4 ed integrazione con l'ulteriore comma 12;

art. 18: modifica dei commi 1, 2 e 3;

art. 27: modifica dei commi 1 e 2 ed integrazione con l'ulteriore comma 3;

art. 32: modifica del comma 1, lettera *h)*;

art. 33: modifica del comma 5;

art. 38: integrazione del comma 1 con la lettera *e)*;

art. 45: modifica della rubrica, modifica dei commi 1 e 3;

art. 46: modifica dei commi 1, 2 e 3 e integrazione con l'ulteriore comma 7;

art. 50: modifica dei commi 1, 2 e 4;

art. 51: modifica del comma 3;

art. 53: modifica del comma 5;

art. 58: modifica dei commi 4 e 5;

art. 59: modifica del comma 8;

art. 60: modifica del comma 9;

art. 63: modifica dei commi 11 e 12;

art. 74: modifica dei commi 1 e 3, lettera *e)*;

art. 80: modifica dei commi 1 e 3;

art. 81: modifica dell'unico comma;

art. 82: modifica dell'unico comma;

art. 92: modifica del comma 6;

art. 99: modifica dei commi 2, 3, 4 e 5;

art. 101: integrazione con un comma;

Vista la nota rettorale prot. n. 146709 del 15 luglio 2024 con la quale è stata trasmessa la proposta di modifica dello statuto al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. AOODGFIS n. 0012233 dell'11 settembre 2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 172705/2024, con la quale il detto Ministero - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore:

a) ha comunicato, all'esito dell'istruttoria svolta, che «non si hanno osservazioni da formulare, fatta eccezione per quanto di seguito evidenziato:

all'art. 44 - Elezione e durata, pare necessario sostituire le parole "Ministro/Ministero dell'istruzione, università e ricerca", con il "Ministro/Ministero dell'università e della ricerca" ovvero "Ministro/Ministero competente";

all'art. 62 - Collegio di disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 240/2010 e in ossequio a quanto previsto nelle linee guida formulate dall'A.N.A.C. e dal Ministero, rispettivamente in sede di aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione e nell'atto d'indirizzo del 14 maggio 2018 adottato in applicazione del citato aggiornamento, è necessario prevedere che "la partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese"»;

b) ha altresì richiesto di conoscere «gli estremi della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato lo statuto che recepisce quanto sopra evidenziato»;

Ritenuto pertanto necessario apportare al testo dello statuto le ulteriori modifiche segnalate dal MUR procedendo: - alla sostituzione nell'art. 44 della denominazione del Ministro utilizzata con la dicitura «Ministro competente»; - all'inserimento nell'art. 62 dell'ulteriore comma 5 secondo cui «la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese»;

Considerato che alcune modifiche statutarie riguardano la composizione e l'elezione del senato accademico;

Considerato che in data 8 ottobre 2024 verranno in scadenza tutti i componenti del senato accademico (con esclusione della rappresentanza degli studenti, in scadenza alla data del 29 ottobre 2024, e già ricostituita con autonoma procedura elettorale) e che pertanto occorre procedere con ogni possibile urgenza all'indizione delle relative elezioni, sulla base delle nuove disposizioni statutarie;

Ritenuto dunque necessario, per l'urgenza innanzi rappresentata, di poter utilmente concludere l'*iter* di approvazione delle modifiche di statuto con il presente provvedimento;

Visto il verbale della Commissione decreti d'urgenza in data 13 settembre 2024;

Tenuto conto altresì che l'art. 99 dello statuto stabilisce che le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto opportuno segnalare la predetta ragione di urgenza nella richiesta di pubblicazione da inoltrare al competente ufficio del Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Di emanare le modifiche agli articoli dello statuto indicati nel presente provvedimento, definitivamente approvate dal senato accademico con la delibera n. 104/2024, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione di cui alla delibera n. 122/2024.

Art. 2.

Per le ragioni espresse in narrativa, in conformità alle indicazioni del Ministero dell'università e della ricerca di cui alla nota prot. AOODGFIS n. 0012233 dell'11 settembre 2024, approvare ed emanare le seguenti ulteriori modifiche dello statuto di autonomia:

all'art. 44 sostituire le parole «Ministro dell'istruzione, università e ricerca», con le parole «Ministro competente»;

all'art. 62 aggiungere il seguente comma 5: «La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese».

Art. 3.

Le modifiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono tutte riportate nel testo coordinato dello statuto di Ateneo allegato al presente provvedimento (all. 1).

Art. 4.

Di trasmettere il presente provvedimento, con l'allegato statuto, al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5.

Di pubblicare il testo dello statuto coordinato con le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 sul sito istituzionale nella sezione Statuto e Regolamenti.

Art. 6.

Le modifiche statutarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà portato in ratifica e comunicazione nelle prossime sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Lecce, 13 settembre 2024

Il rettore: POLLICE

AVVERTENZA:

Il decreto rettorale n. 690/2024 di emanazione delle modifiche dello statuto è pubblicato, con il relativo allegato, sul sito istituzionale dell'Università del Salento, nella sezione «Statuto e regolamenti» - link https://www.unisalento.it/statuto

24A04891

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 545/2024 del 28 giugno 2024, recante modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gnak».

Estratto determina AA/PPA n. 635/2024 del 29 luglio 2024

La determina AAM/PPA 545/2024 del 28 giugno 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 173 del 25 luglio 2024, relativa alla specialità medicinale GNAK, è rettificata nel seguente modo:

ove si legge:

principio attivo: glucosio, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro

codice pratica: C1B/2023/132

codice di procedura europea: SE/H/0723/001-002/IB/036/G

leggasi:

principio attivo: glucosio, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro, sodio acetato

codice pratica: C1B/2023/2321

codice di procedura europea: SE/H/0921/001-002/IB/047/G

relativamente al medicinale - A.I.C. 047504 GNAK

codice pratica: C1B/2023/2321-*bis*

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in via Del Serafico n. 89 - 00142, Roma, Italia.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Sono fatti salvi tutti gli effetti *medio tempore* prodotti dalla determina AAM/PPA 545/2024 del 28 giugno 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 173 del 25 luglio 2024.

24A04798

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metoprololo Accord».

Con la determina n. aRM - 161/2024 - 4852 del 10 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: METOPROLOLO ACCORD

confezione A.I.C. n. 041488091;

descrizione: «100 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione A.I.C. n. 041488089;

descrizione: «100 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione A.I.C. n. 041488077;

descrizione: «100 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione A.I.C. n. 041488065;

descrizione: «100 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione A.I.C. n. 041488053;

descrizione: «100 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione A.I.C. n. 041488040;

descrizione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione A.I.C. n. 041488038;

descrizione: «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione A.I.C. n. 041488026;

descrizione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione A.I.C. n. 041488014;

descrizione: «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A04799

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adenosina Accord».

Con la determina n. aRM - 160/2024 - 4852 del 10 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ADENOSINA ACCORD

confezione A.I.C. n. 044324010;

descrizione: «6 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A04800

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo Alter».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 192 del 4 settembre 2024

Procedura europea n. PT/H/2794/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO ALTER, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Egadi, 7, 20144, Milano, Italia.

Confezioni:

«25000 UI capsule rigide» 4 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050957012 (in base 10) 1JM2QN (in base 32);

«25000 UI capsule rigide» 8 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050957024 (in base 10) 1JM2R0 (in base 32);

«50000 UI capsule rigide» 4 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050957036 (in base 10) 1JM2RD (in base 32);

«50000 UI capsule rigide» 8 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050957048 (in base 10) 1JM2RS (in base 32).

Principio attivo: Colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Alter, S.A.

C/ Mateo Inurria 30

28036 Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«25000 UI capsule rigide» 4 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050957012 (in base 10) 1JM2QN (in base 32);

«25000 UI capsule rigide» 8 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050957024 (in base 10) 1JM2R0 (in base 32);

«50000 UI capsule rigide» 4 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050957036 (in base 10) 1JM2RD (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR- Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «50000 UI capsule rigide» 8 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050957048 (in base 10) 1JM2RS (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OSP- medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 novembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04801

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Euspimed»

Con la determina n. aRM - 159/2024 - 8043 del 9 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: EUSPIMED;

confezione: 035761016;

descrizione: «2,5 mg/ml collutorio» flacone 160 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A04803

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchenolokid febbre e congestione nasale».

Con la determina n. aRM - 158/2024 - 2709 del 9 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Perrigo Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BRONCHENOLOKID FEBBRE E CONGESTIONE NASALE;

confezioni:

050643067 - descrizione: «300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 20 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA

050643055 - descrizione: «300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 16 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA

050643042 - descrizione: «300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 14 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA

050643030 - descrizione: «300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 12 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA

050643028 - descrizione: «300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 10 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA

050643016 - descrizione: «300 MG/5 MG/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 5 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A04804

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoconazolo, «Spendor».

Estratto determina AAM/PPA n. 697/2024 del 6 settembre 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/163.

Cambio nome: C1B/2024/887.

Numero procedura europea: IT/H/0415/001/IB/027.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Lanova Farmaceutici S.r.l., codice fiscale 03778700710, con sede legale e domicilio fiscale in via Conca d'Oro n. 212 - 00141 - Roma, Italia.

Medicinale: Spendor.

Confezioni A.I.C. n.

037087018 - «2% Shampoo» flacone in Hdpe da 60 ml;

037087020 - «2% Shampoo» flacone in Hdpe da 80 ml;

037087032 - «2% Shampoo» flacone in Hdpe da 120 ml;

alla società Giuliani S.p.a., codice fiscale 00752450155, con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi n. 2 - 20129 - Milano - Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: TROSYD DERMATITE SEBORROICA E FORFORA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04805

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Tosse»

Con la determina n. aRM - 155/2024 - 2125 del 5 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Procter & Gamble S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VICKS TOSSE;

confezioni:

031107016 - descrizione: «7,33 mg pastiglie» 18 pastiglie

031107028 - descrizione: «7,33 mg pastiglie» 12 pastiglie.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A04806

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2019-2021

Il giorno 7 agosto 2024 alle ore 12,00 ha avuto luogo, presso la sede dell'A.Ra.N., l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'Area Istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL per il personale dell'Area Istruzione e ricerca relativo al triennio 2019-2021.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo *(firmato)*

Per le: Organizzazioni sindacali	Confederazioni
ANP *(firmato)*	CIDA *(firmato)*
FLC CGIL *(firmato)*	CGIL *(firmato)*
CISL FSUR *(firmato)*	CISL *(firmato)*
Federazione UIL Scuola RUA *(firmato)*	UIL *(firmato)*
Dirigenti Scuola - DISCONF *(firmato)*	CODIRP *(firmato)*
SNALS CONFSAL *(firmato)*	CONFSAL *(firmato)*

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA ISTRUZIONE E RICERCA

TRIENNIO 2019-2021

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4 del «CCNQ per la definizione della composizione delle Aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021» sottoscritto il 10 agosto 2022, di seguito CCNQ 10 agosto 2022.

2. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

3. Con il termine «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.

4. Con il termine «università» e con il termine «aziende ospedaliero-universitarie» o «AOU» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.

5. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 3 agosto 2021.

6. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'istruzione e del merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'università e della ricerca.

7. Con la locuzione «dirigenti scolastici» si intendono i dirigenti delle istituzioni di cui al comma 2.

8. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.

9. I riferimenti ai CCNL dell'ASI vengono indicati mediante la denominazione dell'ente interessato.

10. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 11 aprile 2006, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V - quadriennio giuridico 2002- 2005, 1° biennio economico 2002-2003», sottoscritto l'11 aprile 2006;

b) CCNL 15 luglio 2010, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007», sottoscritto il 15 luglio 2010;

c) CCNL 28 luglio 2010, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area VII della dirigenza università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2007 e biennio economico 2006-2007», sottoscritto il 28 luglio 2010;

d) CCNL 8 luglio 2019, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca - Triennio 2016- 2018» sottoscritto l'8 luglio 2019.

11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 165/2001».

12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 151/2001.

13. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, il CCNL 8 luglio 2019, i CCNL delle precedenti aree V, VII e ASI e le specifiche norme di settore, ove non sostituite o non incompatibili con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o pec, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il contratto è firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sottoscrizione definitiva, e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Capo I

Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale è possibile attivare, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, modalità di riunione da remoto.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti;

si migliora la qualità delle decisioni assunte;

si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento dei dirigenti nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione;

si promuovono modalità di lavoro che consentono una migliore armonizzazione della vita lavorativa con la vita privata e familiare.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione collettiva integrativa.

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme di dialogo costruttivo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro, o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro nonché a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

informazione;

confronto;

organismo paritetico per l'innovazione.

5. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure)

6. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti unilaterali ai sensi dell'art. 40, comma 3-*ter*, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.

8. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

9. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 4.

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva di atti, dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi art. 5 (Confronto) e art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie) prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, nonché le materie aventi valenza generale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fatte salve quelle di cui al successivo art. 5 (Confronto). L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.

6. È, altresì, oggetto di sola informazione la modalità di costituzione dei Fondi per il salario accessorio previsti dal CCNL ed i risultati delle rilevazioni condotte sullo stress lavoro correlato.

7. Per le università, sono oggetto di sola informazione i regolamenti di Ateneo, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro.

8. I soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti, anche economici, del confronto e della contrattazione collettiva integrativa, nonché i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate.

9. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 5.

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di confronto:

a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità delle università, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli enti di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 (Retribuzione di posizione dei dirigenti e graduazione degli uffici), comma 5;

b) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali dei dirigenti scolastici ed AFAM, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, commi 3 e 4, del CCNL 11 aprile 2006 come sostituiti dall'art. 6 del CCNL 15 luglio 2010;

c) i criteri generali delle procedure e dei sistemi di valutazione della *performance* dei dirigenti;

d) le linee di indirizzo e i criteri generali in materia di salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle concernenti lo stress lavoro correlato;

e) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento;

g) i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

h) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile;

i) le materie oggetto dell'organismo paritetico dell'innovazione, laddove e fintanto che lo stesso, seppure formalmente previsto dal presente CCNL, non sia stato costituito;

l) i criteri generali della mobilità interregionale.

4. Il confronto di cui al comma 3 si svolge:

a) in sede MIM, a livello nazionale, per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative;

b) in sede MUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

c) presso ciascuna amministrazione, per i dirigenti delle altre amministrazioni destinatarie del presente CCNL.

5. Con riferimento ai soli dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative, il confronto si svolge a livello di direzione scolastica regionale sui criteri generali per il conferimento degli incarichi di reggenza.

6. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 6.

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza — per i dirigenti scolastici presso il MIM, per i dirigenti dell'università e delle istituzioni AFAM presso il MUR, per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale e a condizione che siano presenti almeno sei unità di personale cui si applica il presente CCNL — una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione collettiva integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi con implicazioni sul rapporto di lavoro dei dirigenti — anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato — al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa.

3. Le amministrazioni, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL, provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione o a costituirlo. Esso:

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;

b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, lettera *a)* manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;

c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;

d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento e redige un report annuale delle proprie attività.

4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, lettera *a)* e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lettera *c)*.

5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali dei dirigenti scolastici.

6. Il presente articolo abroga l'art. 10 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 7.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa sono:

a) i rappresentanti nazionali o territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. La disciplina di cui al comma 2, lettera *b)*, trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001.

4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Presso le università, la delegazione di parte datoriale è nominata dal consiglio di amministrazione ed è composta dal rettore o un suo delegato e dal direttore generale o un suo delegato, tra i quali è individuato il presidente. Presso le aziende ospedaliere universitarie la delegazione datoriale è nominata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed è composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato e dal rettore dell'università o da un suo delegato, tra i quali è individuato il presidente. Presso gli enti di ricerca, la delegazione di parte datoriale è composta dal presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o un suo delegato.

5. Il presente articolo abroga l'art. 6 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 8.

Contrattazione collettiva integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:

a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei CCNL;

b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato;

c) i criteri per la corresponsione delle quote aggiuntive di retribuzione di risultato connesse ad incarichi aggiuntivi;

d) i criteri per la corresponsione di quote aggiuntive di retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione, nel caso di affidamento di incarichi *ad interim* o reggenze per i periodi di sostituzione di altro dirigente;

e) i criteri di riparto del Fondo tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto delle vigenti discipline in materia stabilite a livello di contratto collettivo nazionale;

f) i criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 18 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i criteri generali per l'attivazione di piani di *welfare* integrativo, attivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità e di quanto destinato ai sensi dell'art. 22 (*Welfare* integrativo);

h) i criteri generali per la mobilità territoriale, fatte salve le disposizioni di legge;

i) i criteri per la definizione di una salvaguardia economica — nel caso di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in essere e la successiva attribuzione di un nuovo incarico, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quello corrispondente all'incarico revocato — nella forma di una temporanea integrazione della nuova retribuzione di posizione, limitatamente alla durata residua dell'incarico revocato, con valore complessivamente attribuito non superiore a quello della precedente retribuzione di posizione e con conseguenti oneri a carico della quota di risorse del Fondo destinata a retribuzione di posizione;

l) la differenza percentuale della retribuzione di posizione parte variabile tra le diverse graduazioni delle posizioni dirigenziali.

2. Le materie a cui si applica l'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 4, sono quelle di cui al comma 1, lettere *a)*, *f)* ed *h)*.

3. Le materie a cui si applica l'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *i)* e *l)*.

4. La contrattazione collettiva integrativa di cui al comma 1 si svolge:

a) in sede MIM, a livello nazionale, per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative;

b) in sede di MUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

c) presso ciascuna amministrazione, per i dirigenti delle altre amministrazioni destinatarie del presente CCNL.

5. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 9.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1. I criteri di ripartizione dei Fondi tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato possono essere negoziati con cadenza annuale.

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 4, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 2.

5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 3, ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001 è fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.

6. I controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. Ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 6, trasmettono entro dieci giorni l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 6, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto collettivo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

8. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

10. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 10.

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

4. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 8 luglio 2019.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI

Capo I

Disposizioni comuni su istituti normativi

Art. 11.

Linee generali per il lavoro agile

1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro all'interno dei locali dell'amministrazione e giornate di lavoro all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'atti-

vità. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di «tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro» nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.

3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente articolo.

4. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.

5. L'amministrazione, previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), comma 3, lettera *h)* individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

6. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

7. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alla incentivazione della *performance* e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

Art. 12.

Accordo individuale

1. L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;

b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con programmazione su base mensile o plurimensile delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere in modalità agile;

c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a trenta giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81/2017;

d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;

e) indicazione della fascia di contattabilità nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. La fascia di contattabilità è definita in modo tale da soddisfare le esigenze lavorative evitando rigidità e comunque nel rispetto del diritto alla disconnessione in misura non inferiore a 11 ore consecutive comprensive del riposo giornaliero;

f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.

2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Art. 13.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di *day-hospital*, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 10, lettera *a)* del CCNL 8 luglio 2019.

2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.

4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall'interessato; dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.

7. Il presente articolo abroga l'art. 22 del CCNL 8 luglio 2019.

Dichiarazione congiunta n. 1

Con riferimento all'art. 13 (Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) le parti concordano sul fatto che le assenze dovute a ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o i casi di *day-surgery*, *day-service*, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a *day-hospital*.

Art. 14.

Congedi dei genitori

1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo n. 151/2001, con le specificazioni di cui al presente articolo.

2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16, 17, 27-*bis* e 28, del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 3.

5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

8. Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali si applica quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo n. 151/2001.

9. Il presente articolo abroga l'art. 17 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 15.

Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro — corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 — con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

5. La lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

7. Il presente articolo abroga l'art. 16 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 16.

Attività di affiancamento

1. Nel contesto dei processi di riforma digitale e di riorganizzazione, anche procedurale, della pubblica amministrazione, le parti sottolineano l'importanza di realizzare un sistema strutturato basato sullo scambio delle conoscenze, competenze e delle esperienze maturate nel tempo da parte della dirigenza già in servizio verso il personale dirigente neoassunto.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni possono prevedere idonee forme di affiancamento all'ingresso in favore dei dirigenti neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse nonché, per le istituzioni scolastiche, in aggiunta alla figura del tutor.

3. Le amministrazioni a tal fine predispongono un elenco, periodicamente aggiornato, di dirigenti in servizio che abbiano maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica e prestato il proprio consenso a realizzare l'affiancamento a beneficio dei nuovi assunti dell'amministrazione.

4. Ai soli fini del presente articolo, si considera neoassunto il dirigente fino alla maturazione di due anni di servizio.

5. Il ruolo del dirigente mentore è quello di fornire supporto, informazioni, incoraggiamento e consiglio al dirigente neoassunto sulla vita e l'esperienza lavorativa avuta in seno all'amministrazione di appartenenza. Il rapporto informale e paritario basato sulla fiducia reciproca che si instaura tra le parti deve condurre allo scambio delle competenze e delle esperienze acquisite negli anni dal mentore, contribuendo anche a trasferire al neoassunto la cultura e la missione dell'amministrazione, i codici e comportamenti informali esistenti, nonché la consapevolezza dei ruoli da assolvere. L'attività di affiancamento rientra tra le funzioni del dirigente e non determina il riconoscimento di appositi compensi.

6. Di norma, il mentore è una persona diversa dal dirigente superiore e non può relazionarsi con più di un neoassunto per volta.

7. È nell'interesse del neoassunto dirigente assimilare e apprendere dal proprio mentore, con spirito collaborativo e diligenza. Quest'ultimo può chiedere di essere sollevato dall'attività di affiancamento per comprovate ragioni.

Art. 17.

Attuazione della legge n. 164/1982

1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 164/1982 e successive modificazioni ed integrazioni le amministrazioni e gli enti riconoscono, nelle more della rettificazione prevista dall'art. 31, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2011, ai dirigenti, gli effetti derivanti dalla sentenza passata in giudicato tramite la sottoscrizione di un accordo di riservatezza confidenziale. Attraverso una regolamentazione interna le amministrazioni e gli enti definiscono le modalità e le tempistiche di attuazione della rettificazione avvenuta ai sensi della citata legge n. 164/1982.

2. Restano invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti, attinenti al dirigente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere, che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del dirigente interessato.

Art. 18.

Modifiche all'art. 27 del CCNL 8 luglio 2019

1. Il comma 6 dell'art. 27 del CCNL 8 luglio 2019 è sostituito dal seguente:

«6. In nessun caso può tenersi conto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.»

Art. 19.

Modifiche all'art. 28 del CCNL 8 luglio 2019

1. La lettera *b)* dell'art. 28, comma 8, punto 1, del CCNL 8 luglio 2019 è sostituita dalla seguente:

«*b)* la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 5; la recidiva plurima nel biennio in una della mancanze previste ai commi 4, 6 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 6 e 7 che abbia comportato una sanzione superiore a venti giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzino per una particolare gravità;»

Capo II

Formazione

Art. 20.

Linee guida generali in materia di formazione

1. Nel quadro dei processi di riforma della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.

2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento tecnico e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace del ruolo. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.

3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.

4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, presentano sia contenuti di formazione al ruolo sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l'azione dirigenziale.

5. L'amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione.

6. Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascuna amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, le università ed altri soggetti pubblici o privati. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

8. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri finanziari per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine, al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

9. L'amministrazione, qualora riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

10. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede con una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione, secondo le vigenti regole di contabilità.

11. Il presente articolo abroga l'art. 24 del CCNL 8 luglio 2019.

Capo III

Disposizioni comuni su istituti economici

Art. 21.

Differenziazione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della *performance* individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera *b)*, sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.

3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio procapite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato correlata alla valutazione della *performance* individuale.

4. La misura percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera *b)*.

5. In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera *b)* è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati, comunque non superiore al 20%, a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.

6. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 22.

Welfare *integrativo*

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera *g)* misure di *welfare* integrativo in favore del personale di cui al presente contratto, tra le quali, a titolo esemplificativo:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);

b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

f) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 26 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia), all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici), all'art. 35 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), definita in sede di contrattazione integrativa.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell'ASI

Art. 23.

Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti di prima fascia di enti di ricerca ed ASI che, in base ai propri ordinamenti, hanno in organico dirigenti di prima fascia.

Art. 24.

Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di prima fascia pari a euro 57.892,87, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

dal 1° gennaio 2019 di euro 165,00;

rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 170,00;

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono da intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera *a)* della legge n. 145/2018.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, è rideterminato in euro 60.102,87.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 35, comma 5, del CCNL 8 luglio 2019 è incrementata, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

dal 1° gennaio 2020 di euro 86,00;

rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 170,00.

6. A seguito dell'applicazione del comma 5 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di prima fascia è rideterminato in euro 39.803,20.

Art. 25.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 24 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 24 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 26.

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Nell'anno 2020, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 37 del CCNL 8 luglio 2019 è incrementato, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 24 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 5, per l'anno 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il medesimo fondo di cui al comma 1, è incrementato del 2,41% calcolato sul monte salari anno 2018, relativo ai dirigenti di prima fascia.

3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, decorrenti dal 1° gennaio 2021, definiti ai sensi dell'art. 24 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 5, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente, può ulteriormente incrementare la componente variabile del fondo di cui al presente articolo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo.

Capo II

Trattamento economico dei dirigenti scolastici ed AFAM

Art. 27.

Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti scolastici e, ove presenti, ai dirigenti AFAM.

Art. 28.

Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti scolastici ed AFAM, stabilito dall'art. 39 del CCNL 8 luglio 2019 nella misura di euro 45.260,73 è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

dal 1° gennaio 2019 di euro 84,00;

rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 130,00;

rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 135,00.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono da intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera *a)* della legge n. 145/2018.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti scolastici ed AFAM, è rideterminato in euro 47.015,73.

4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di euro 60,00 mensili lordi per tredici mensilità.

5. Per effetto di quanto previsto al comma 4, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM è rideterminato in euro 13.345,11.

6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 29.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 28 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), commi 1 e 5, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 28 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

Art. 30.

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici

1. Il fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 41 del CCNL 8 luglio 2019 è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di euro 8.562.966 annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell'art. 28 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), comma 4, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato.

3. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato:

a. degli importi previsti da specifiche disposizioni di legge che destinino o abbiano destinato risorse al suddetto fondo, per le finalità, con le decorrenze o per le annualità indicate dalle stesse disposizioni;

b. di un importo annuale non superiore a 1,59 milioni di euro lordo oneri riflessi in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che va ad incrementare la componente variabile.

Art. 31.

Retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM

1. La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell'art. 5 (Confronto), comma 3, lettera *b)*.

2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 è definita entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di euro 13.345,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata ai sensi dell'art. 28 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), comma 4, fino ad un massimo di euro 46.914,81.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero.

4. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1 ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici).

5. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera *b)*.

Capo III

Trattamento economico dei dirigenti di università, aziende ospedaliero-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI

Art. 32.

Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti di università e aziende ospedaliero-universitarie e ai dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI.

Art. 33.

Trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall'art. 45 del CCNL 8 luglio 2019 nella misura di euro 45.260,73, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono da intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera *a)* della legge n. 145/2018.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, è rideterminato in euro 47.015,73.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 45, comma 5, del CCNL 8 luglio 2019 è incrementata degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella B, con le decorrenze ivi stabilite.

6. A seguito dell'applicazione del comma 5, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa è rideterminato in euro 13.345,11.

Art. 34.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 33 (Trattamento economico fisso), commi 1 e 5, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 33 (Trattamento economico fisso), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

Art. 35.

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato

1. Nell'anno 2020, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 47 del CCNL 8 luglio 2019 è incrementato, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 33 (Trattamento economico fisso), comma 5, per l'anno 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il medesimo fondo di cui al comma 1 è incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata Tabella C da applicare al monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui al presente articolo.

3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono agli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 33 (Trattamento economico fisso), comma 5, e, per la parte residua, sono destinati alla retribuzione di risultato.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare la componente variabile del fondo di cui al presente articolo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo.

Art. 36.

Retribuzione di posizione università ed enti di ricerca e graduazione degli uffici

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti delle Università ed aziende ospedaliero-universitarie nonché ai dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di enti di ricerca ed ASI.

2. La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali di cui al presente articolo, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse definita ai sensi dell'art. 48 (Retribuzione di posizione e graduazione degli uffici) del CCNL 8 luglio 2019, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di euro 13.345,11 coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad un massimo di euro 46.914,81.

3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2 è destinato non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 35 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato).

4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera *b)*.

5. Le amministrazioni definiscono la graduazione delle posizioni dirigenziali, previo confronto ai sensi dell'art. 5 (Confronto), tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:

a) complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale;

b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte;

c) competenze professionali richieste.

6. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 48 del CCNL 8 luglio 2019 nonché gli articoli dallo stesso disapplicati.

Art. 37.

Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali

1. Ai dirigenti di seconda fascia degli enti di ricerca incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell'art. 24 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 38.

Conferme

1. Per le università e le aziende ospedaliero-universitarie resta fermo l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

TITOLO V

NORME SPECIALI FINALI

Art. 39.

Modifiche di discipline precedenti

1. Il comma 4 dell'art. 9 del CCNL 15 luglio 2010 è sostituito dal seguente comma:

«4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, si procede alla mobilità interregionale fino alla concorrenza del 60% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale.».

TABELLE

Tabella A

Incrementi mensili dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui all'art. 32

Valori in Euro da corrispondere per 13 mesi

	Dal 1/1/2019	Rideterminato dal 1/1/2020	Rideterminato dal 1/1/2021
Università ed Aziende ospedaliero-universitarie	97,00	130,00	135,00
Enti di ricerca ed ASI	112,00	130,00	135,00

Tabella B

Incrementi mensili della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di cui all'art. 32

Valori in Euro da corrispondere per 13 mesi

	Dal 1/1/2020	Rideterminato dal 1/1/2021
Università ed Aziende ospedaliero-universitarie	21,00	60,00
Enti di ricerca ed ASI	43,00	60,00

Tabella C

Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di cui all'art. 32

Valori %

	Incremento % dal 1.1.2021
Università ed Aziende ospedaliero-universitarie	1,91%
Enti di ricerca ed ASI	2,17%

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti si danno atto che la disciplina dell'art. 132 del testo unico n. 3/1957 richiamata all'art. 146, comma 1, lettera *g)* punto 10 del CCNL comparto Scuola del 29 novembre 2007 si applica anche nell'ipotesi in cui il dirigente scolastico chieda la riammissione in servizio nel ruolo di provenienza e ritengono necessario che il MIM fornisca linee comuni per l'uniforme applicazione della previsione in parola.

24A04792

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto direttoriale del 9 settembre 2024, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/Utilizzatore	Avviso
Shaped Charge Dynawell 39g DP St. HMX	1Ac 1501	DNG			WEM	Riconoscimento idoneità di prodotto all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.

Il decreto direttoriale del 9 settembre 2024 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo *web*: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/

24A04807

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-219) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C